



Sede Legale: Via G. Di Vittorio, 84 - 38015 LAVIS (TN)
☎ 0461 24 11 81 - Fax 0461 24 02 35
e-mail: asia@asia.tn.it - pec: asialavis@pec.it web: www.asia.tn.it



F307-0005947-23/09/2025-A - Allegato Utente 5 (A05)

VERBALE DELLA RIUNIONE

In data 09 settembre 2025, alle ore 15:00, presso la sede di ASIA in Via G. di Vittorio n. 84, si è tenuto l'incontro allo scopo di **presentare ed illustrare, da parte delle amministrazioni comunali e dell'Azienda, il progetto di trasformazione dell'Azienda Speciale in Società di capitali.**

Sono presenti:

Ruolo	Nome e Cognome
Presidente Assemblea - Sindaco di Lavis per conto di tutti i Comuni Soci	Dr. Luca Paolazzi
Presidente CdA	Dr.ssa Chiara De Vescovi
Consigliere CdA	Dr. Nicola Filippi
Direttore Generale	Dr. Ruggero Scanzoni
Responsabile Operativo	Sig. Giorgio Meneghini
Referente Risorse Umane	Sig.ra Federica Munaò
Fp Cgil del Trentino	Sig. Alessandro Lazzarini
Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU)	Sig. Adriano Fattor
Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU)	Sig. Enzo Augelli
Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU)	Sig. Stefano Nicolodi

Partecipa il consulente dr. Adriano Tolomei

Ordine del giorno

1. **Illustrazione delle motivazioni e degli obiettivi del percorso di trasformazione** 2
2. **Condivisione degli elementi organizzativi, societari e gestionali previsti** 4
3. **Analisi degli impatti sul piano occupazionale, contrattuale e delle relazioni sindacali** 5
4. **Avvio di un confronto con le OO.SS. sulle eventuali osservazioni e proposte** 5
5. **Varie ed Eventuali** 6



Il Presidente Paoalazzi constatato che alle ore 15:15 sono presenti i rappresentati della RSU e il delegato Lazzarini per l'Organizzazione Sindacale FP Cgil, prende inoltre atto che le associazioni di categoria, pur invitate, non hanno presenziato all'incontro né hanno comunicato alcuna giustificazione, dà quindi avvio ai lavori.

Viene nominato come segretario verbalizzante il Direttore Scanzoni.

Il Presidente comunica che a seguito di uno studio preliminare di fattibilità predisposto dal Consorzio Azienda ASIA, sono stati approvati gli indirizzi per l'evoluzione dello stesso in una società di capitali con la prospettiva di adeguarsi alla forma giuridica richiesta dalla normativa nazionale (D.Lgs. 201/2022) ancorché tale decreto non sia stato, al momento, ancora recepito dalla Provincia Autonoma di Trento e non sia direttamente applicabile per garantire, per quanto necessario e possa occorre, la continuità aziendale e il valore sociale, seguendo il principio di auto – organizzazione amministrativa di cui all'art. 7 del D.Lgs. 36/2023, attraverso l'affidamento "in house" del servizio di interesse economico generale di livello locale della gestione integrata dei rifiuti urbani, sempre mantenendo logiche e schemi pubblicitici, improntati alla valorizzazione dell'efficienza e dell'efficacia, dell'economicità, funzionalità e qualità tecnico contrattuale del servizio, perseguendo obiettivi di massima soddisfazione dell'utenza, nel puntuale e preciso rispetto della salute e dell'ambiente.

La costituzione dell'**Azienda Servizi Integrati Ambientali Trentino S.r.l.**, in breve, ASIA Trentino S.r.l. avrà inizio il 01.01.2026 a seguito dell'assemblea straordinaria dei soci del Consorzio Azienda per l'igiene Ambientale ASIA (dicembre 2025).

1. Illustrazione delle motivazioni e degli obiettivi del percorso di trasformazione

La Direzione ha ricordato che gli atti relativi al progetto di trasformazione, pubblicati sul sito aziendale, e su tutti i siti dei 24 Comuni soci sono altresì disponibili presso l'Ufficio Segreteria della sede di ASIA, ove è possibile prenderne visione negli orari di apertura al pubblico, in particolare:

- Piano Strategico Industriale 2026-2038 e Piano Economico Finanziario di Affidamento - Business Plan di ASIA TRENTINO s.r.l.;
- Addendum contratto di servizio per cambio denominazione e riferimenti;
- Nota trasmessa dalla Provincia Autonoma di Trento al Comune di Lavis;
- Relazione sulla valutazione dei servizi offerti dal Consorzio ASIA nella gestione dei rifiuti rispetto al benchmark di mercato, a supporto della motivazione rafforzata per la trasformazione del Consorzio redatta da Utilitatis Servizi S.r.l.;
- Statuto della Azienda Servizi Integrati Ambientali Trentino S.r.l., in breve, ASIA Trentino S.r.l.;
- Regolamento per il funzionamento del comitato strategico per il controllo analogo congiunto;
- Patti Parasociali.

Scanzoni ha illustrato il piano strategico industriale (PSI) 2026/2038 messo a punto dai Comuni in collaborazione con il Consorzio ASIA ed elaborato in occasione della valutazione relativa alla prosecuzione dell'attività del Consorzio fino al 2038. In particolare il direttore Scanzoni si sofferma sugli investimenti previsti in merito al

- Revamping dell'impianto con trasformazione in Centro Comprensoriale (CC) per la selezione vaglio e pulizia del Multimateriale, con una capacità produttiva a regime 9800

ton/anno di cui 3600 interne, quindi con la possibilità di accogliere flussi da altre Comunità, prevista la pressatura e imballaggio, obiettivo poter conferire monomateriali in prima fascia, ottenendo così il massimo del contributo;

- Realizzazione del nuovo CRZ e ammodernamento del Centro Integrato;
- Internalizzazione dell'attività di Spazzamento e Gestione della Tariffa;
- Acquisto di veicoli;
- Acquisto di un immobile
- Piano assunzioni.

Si evidenzia come l'attività della società sia in grado di finanziare anche gli investimenti destinati al mantenimento ed al miglioramento delle attività svolte, senza la necessità di conferimento di capitale da parte degli enti soci.

E' stata commissionata una relazione sullo stato dell'affidamento al Consorzio, che testimonia la bontà dell'attuale gestione e quindi supporta la decisione di non ricorrere all'affidamento in appalto o in concessione o al partenariato pubblico-privato, ma di mantenere il servizio in un ambito direttamente controllato dalle amministrazioni socie, adeguando l'attuale forma giuridica del consorzio-azienda a quella prevista dal D. Lgs. 201/2002, e quindi nella forma giuridica in una società a responsabilità limitata. La relazione illustra puntualmente i benefici per la collettività in particolare, agli Investimenti finalizzati al completamento del ciclo integrale di trattamento e valorizzazione dei rifiuti urbani, al fine di contenere i costi e a garantire i principi comunitari di autosufficienza e di prossimità di cui al D.Lgs. 152/2006;

Con l'affidamento "in house providing" ed in particolare tramite il **Comitato strategico per il controllo analogo** congiunto, composto da 7 membri in rappresentanza delle Comunità di valle e dei territori, i Comuni possono avere un ruolo diretto in fase di pianificazione nel rispetto degli equilibri economico finanziari specifici, quindi un controllo più consapevole e informato sull'azione della società e sui meccanismi regolatori connessi e, al contempo, impone un costante e continuo confronto a livello territoriale con tutte le amministrazioni socie in merito alle decisioni strategiche e sugli atti fondamentali della società.

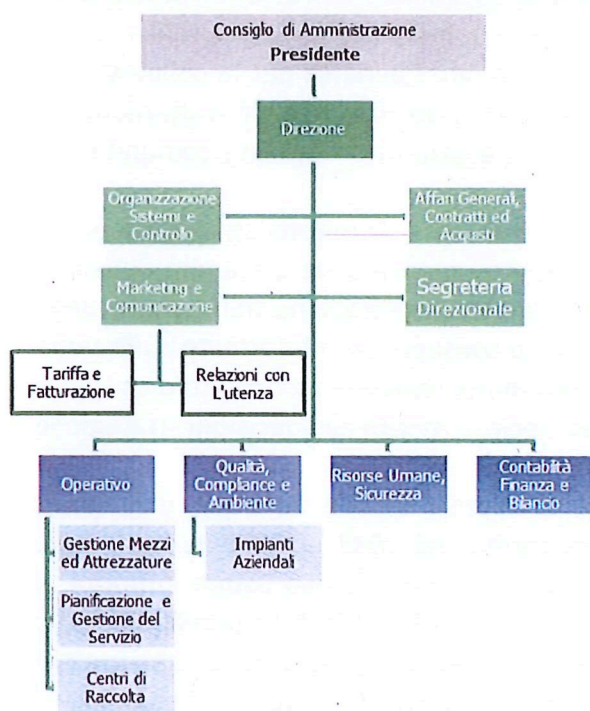
Viene esposto il Conto Economico 2026 – 2038 con le relative tabelle inflattive e il Conto Economico del Centro Comprensoriale (CC). La tabella Tariffa dal 2033 al 2038 si basa sulle evoluzioni del PEFA, in particolare la crescita delle entrate tariffarie effettiva risulta inferiore al limite alla crescita annuale minimo delle entrate tariffarie (dal 6,60% al 2,6%). La tabella RICAVI è una stima prudenziale della possibile evoluzione dei prezzi, che incide soprattutto sui corrispettivi derivanti dai materiali da Raccolta Differenziata. La Tabella relativa al costo del Personale si aggiorna in base a prevedibili evoluzioni ISTAT ma anche sui previsti rinnovi contrattuali.

Gli investimenti totali dal 2024 al 2038 sono k€ 19.812, mentre nel solo periodo del piano sono k€ 16.017. Per il 30% si concentrano nel 2026. Il Cash Flow risulta avere un andamento tale da sostenere finanziariamente il PSI. Si evidenzia una difficoltà finanziaria iniziale dovuta alla copertura degli ingenti investimenti previsti (c.a. 6 mln€) sostenuta da una liquidità iniziale di 1 mln€, oltre all'accensione di un mutuo a 13 anni ipotizzato di 4,5 mln€ al 5 % fisso, con il preammortamento il primo anno, con rata mensile a regime di € 41.620 con contestuale estinzione del vecchio mutuo, la cui rata mensile media è di € 20.900 circa che dunque viene a cessare. Si evidenzia inoltre che i dati rappresentati si riferiscono al saldo annuale, quindi presumibilmente durante le prime mensilità dell'esercizio si potrebbero incontrare temporanee

difficoltà di cassa fisiologiche, per le quali si ritiene opportuno valutare una revisione delle linee di credito, anche ricorrendo all'anticipazione delle bollette emesse 2 volte l'anno

Lo Stato Patrimoniale. Alcuni chiarimenti: la liquidità deriva dal cash flow; per i crediti commerciali si è ipotizzato nel piano d'azione tale da migliorare l'entità dei crediti e di conseguenza la rotazione, ipotizzata da 213 a 175 gg; le rimanenze sono state valutate in % sugli acquisti di materiali di magazzino; altri crediti a breve, sono risconti attivi soprattutto connessi alle assicurazioni, si ipotizzano in aumento per l'adeguamento della flotta aziendale; altre attività a ML Termine sono principalmente imposte anticipate per le quali si è ipotizzato gradatamente un utilizzo; altri debiti a breve sono principalmente risconti attivi; debiti finanziari sono relativi al mutuo acceso nel 2026. Il Piano prevede un utilizzo del fondo rischi e oneri soprattutto recuperando il fondo svalutazione crediti; per il TFR è previsto un utilizzo costante ogni anno. Gli utili generati nel piano sono tutti accantonati a riserva.

2. Condivisione degli elementi organizzativi, societari e gestionali previsti



E' rappresentato il modello organizzativo a cui tendere.

Il modello tiene in considerazione l'evoluzione degli organici e delle competenze e prevede una maggiore specializzazione delle funzioni, e quindi delle responsabilità sul risultato.

Le funzioni in staff sono a supporto della Direzione per l'indirizzo e il coordinamento di tutte le funzioni in line, che invece sono più orientate specificamente alla propria mission di reparto.

Interviene Lazzarini: chiede chi sarà individuato come referente per la Qualità e sottolinea l'importanza di coinvolgere anche gli autisti, ossia i lavoratori che quotidianamente operano sul territorio e che quindi hanno una visione diretta delle criticità del servizio.

Risposta del Direttore: si precisa che la Qualità rappresenta un'area di sviluppo strategica per l'azienda. Non sarà attribuita a un'unica figura, ma ad un team dedicato, con il compito di monitorare e analizzare in maniera strutturata la qualità del servizio erogato.

3. Analisi degli impatti sul piano occupazionale, contrattuale e delle relazioni sindacali

Viene presenta la tabella del personale 2026-2038:

Descrizione	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Direzione	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Impiegati	9,9	11,8	13,7	11,7	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3
Addetti Tariffa	0,8	0,8	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Autisti Raccoglitori	44,3	44,8	44,8	47,7	50,7	50,7	50,7	50,7	50,7	50,7	50,7	50,7	50,7	50,7	50,7	50,7
Addetti ai CR	0,0	3,2	6,0	7,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Addetti Spazzamento	0,0	0,0	1,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Totale	56,0	61,6	68,0	72,9	79,5	79,5	79,5	79,5	79,5	79,5	79,5	79,5	79,5	79,5	79,5	79,5

L'incremento del personale previsto nel PSI è principalmente legato a:

- l'attivazione del servizio sportello tariffa presso i soci;
- l'internalizzazione dei servizi di spazzamento meccanico;
- la trasformazione di quattro CRM in Centri Integrati (Aldeno, Fai della Paganella, Altavalle e Madruzzo) e l'internalizzazione della gestione dei CR, già avviata nel 2025, in sostituzione del personale Progettone.

Con la trasformazione della società in S.r.l., il personale **non subirà alcuna modifica contrattuale**: saranno garantite le medesime condizioni economiche e normative, continuando ad applicare il C.C.N.L. dei servizi ambientali attualmente vigente sottoscritto da Utilitalia, Cisambiente, Legacoop, AGCI, Confcooperative e le OO.SS – FPCGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI e FIADEL. L'unica variazione riguarderà l'intestazione della società, che diventerà **"Azienda per i Servizi Integrati Ambientali"**.

Interviene Lazzarini, sostenendo che il piano delle assunzioni per autisti è sottostimato!

Risposta del Direttore: il numero degli autisti non è destinato a crescere in maniera significativa, poiché l'introduzione di sistemi sempre più meccanizzati e l'aumento della capacità dei contenitori consentono una maggiore efficienza nei giri di raccolta.

4. Avvio di un confronto con le OO.SS. sulle eventuali osservazioni e proposte

Il rappresentante FP CGIL Trentino, Lazzarini, unitamente agli RSU, ha posto quesiti e formulato osservazioni in merito a:

chiedono alla Direzione di coinvolgere le RSU nei seguenti ambiti:

- individuazione e posizionamento delle isole ecologiche, con particolare attenzione alla sicurezza degli operatori e degli utenti;
- verifica dei percorsi, segnalando i tratti caratterizzati da scarsa visibilità;



Sede Legale: Via G. Di Vittorio, 84 - 38015 LAVIS (TN)
☎ 0461 24 11 81 - Fax 0461 24 02 35
e-mail: asia@asia.tn.it - pec: asialavis@pec.it web: www.asia.tn.it



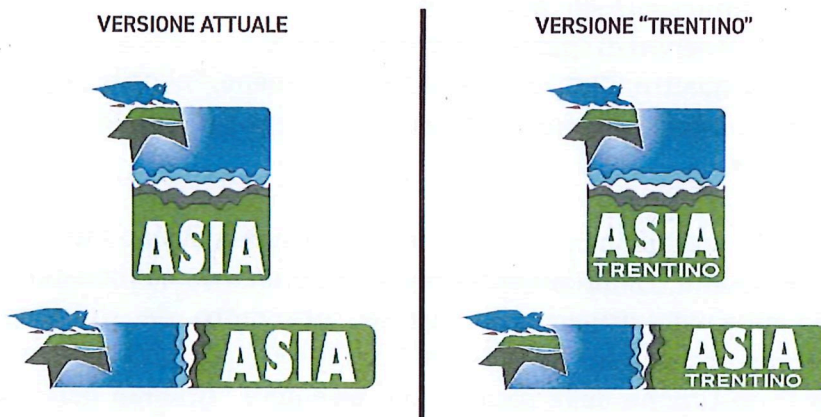
- scelta dei veicoli più idonei in relazione a strade strette o con caratteristiche impervie.

Inoltre, viene chiesto se, in prospettiva, l'azienda intenda valutare l'internalizzazione della manutenzione dei contenitori.

Risposta del Direttore: Scanzoni riconosce la mancata condivisione con le RSU in queste fasi, ma precisa che tutte le decisioni relative ad acquisti, percorsi dei mezzi e tipologie di veicoli adottati vengono regolarmente discusse con il Responsabile Operativo, il RSPP/ASPP, i Sindaci dei territori coinvolti e l'Ufficio Tecnico. Conferma comunque la disponibilità a coinvolgere in futuro anche le RSU in tali processi.

5. Varie ed Eventuali

Presentato il nuovo logo Asia Trentino Srl:



Le OO.SS. e le RSU presenti prendono atto del progetto di trasformazione dell'Azienda dichiarando il proprio nulla osta alla prosecuzione dell'iter amministrativo. Richiedono, alla direzione generale dell'azienda, di essere tempestivamente aggiornati riguardo all'efficacia della trasformazione per gli eventuali adempimenti inerenti e conseguenti.

La seduta si chiude alle ore 17:00.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Dr. Luca Paolazzi

Le RSU e le OO,SS.

[Handwritten signatures of RSU and OO,SS.]

Il Direttore
segretario verbalizzante
Dr. Ruggero Scanzoni



PATTI PARASOCIALI

Per la gestione della società

ASIA Trentino S.r.l.

Rev giugno 2025

PATTI PARASOCIALI

Per la gestione della società

ASIA Trentino S.r.l.

Sommario

Premesso	3
Art. 1 Durata e vincolo dei patti parasociali.....	3
Art. 2 Nomina degli amministratori della società	4
Art. 3 Nomina del Sindaco Unico/Organo di Controllo della società	4
Art. 4 Nomina e revoca dei membri del Comitato.....	5
Art. 5 Clausola di conservazione dei patti parasociali	5
Art. 6 Clausola transitoria	5

Tra:

- Comune di (1)_____, con sede in via ____ n. ____, ____ (____), C.F. n.=====, in persona del Sindaco pro tempore _____ di seguito denominato _____;
- Comune di (2)_____, con sede in via ____ n. ____, ____ (____), C.F. n. =====, in persona del Sindaco pro tempore _____ di seguito denominato _____;
- Comune di (3)_____, con sede in via ____ n. ____, ____ (____), C.F. n.=====, in persona del Sindaco pro tempore _____ di seguito denominato _____;
- Comune di (4)_____, con sede in via ____ n. ____, ____ (____), C.F. n.=====, in persona del Sindaco pro tempore _____ di seguito denominato _____;
- Comune di (5)_____, con sede in via ____ n. ____, ____ (____), C.F. n.=====, in persona del Sindaco pro tempore _____ di seguito denominato _____;
- Comune di (6)_____, con sede in via ____ n. ____, ____ (____), C.F. n.=====, in persona del Sindaco pro tempore _____ di seguito denominato _____;
- Comune di (7)_____, con sede in via ____ n. ____, ____ (____), C.F. n.=====, in persona del Sindaco pro tempore _____ di seguito denominato _____;
- Comune di (8)_____, con sede in via ____ n. ____, ____ (____), C.F. n.=====, in persona del Sindaco pro tempore _____ di seguito denominato _____;
- Comune di (9)_____, con sede in via ____ n. ____, ____ (____), C.F. n.=====, in persona del Sindaco pro tempore _____ di seguito denominato _____;
- Comune di (10)_____, con sede in via ____ n. ____, ____ (____), C.F. n.=====, in persona del Sindaco pro tempore _____ di seguito denominato _____;
- Comune di (11)_____, con sede in via ____ n. ____, ____ (____), C.F. n.=====, in persona del Sindaco pro tempore _____ di seguito denominato _____;
- Comune di (12)_____, con sede in via ____ n. ____, ____ (____), C.F. n.=====, in persona del Sindaco pro tempore _____ di seguito denominato _____;
- Comune di (13)_____, con sede in via ____ n. ____, ____ (____), C.F. n.=====, in persona del Sindaco pro tempore _____ di seguito denominato _____;
- Comune di (14)_____, con sede in via ____ n. ____, ____ (____), C.F. n.=====, in persona del Sindaco pro tempore _____ di seguito denominato _____;

- Comune di (15)_____, con sede in via ____ n. ____, ____ (____), C.F. n.=====, in persona del Sindaco pro tempore _____ di seguito denominato _____;
- Comune di (16)_____, con sede in via ____ n. ____, ____ (____), C.F. n.=====, in persona del Sindaco pro tempore _____ di seguito denominato _____;
- Comune di (17)_____, con sede in via ____ n. ____, ____ (____), C.F. n.=====, in persona del Sindaco pro tempore _____ di seguito denominato _____;
- Comune di (18)_____, con sede in via ____ n. ____, ____ (____), C.F. n.=====, in persona del Sindaco pro tempore _____ di seguito denominato _____;
- Comune di (19)_____, con sede in via ____ n. ____, ____ (____), C.F. n.=====, in persona del Sindaco pro tempore _____ di seguito denominato _____;
- Comune di (20)_____, con sede in via ____ n. ____, ____ (____), C.F. n.=====, in persona del Sindaco pro tempore _____ di seguito denominato _____;
- Comune di (21)_____, con sede in via ____ n. ____, ____ (____), C.F. n.=====, in persona del Sindaco pro tempore _____ di seguito denominato _____;
- Comune di (22)_____, con sede in via ____ n. ____, ____ (____), C.F. n.=====, in persona del Sindaco pro tempore _____ di seguito denominato _____;
- Comune di (23)_____, con sede in via ____ n. ____, ____ (____), C.F. n.=====, in persona del Sindaco pro tempore _____ di seguito denominato _____;
- Comune di (24)_____, con sede in via ____ n. ____, ____ (____), C.F. n.=====, in persona del Sindaco pro tempore _____ di seguito denominato _____;

D'ora in poi denominati anche "le parti" o "parti".

Premesso

- che con Atto del notaio ____ del ____ l'Assemblea dei soci di ASIA Trentino S.r.l. ha approvato il nuovo Statuto della Società;
- che tale Statuto prevede la costituzione di un Comitato Strategico per il controllo analogo (d'ora in poi anche "Comitato") quale organo societario attraverso il quale i Comuni esercitano il controllo analogo congiunto sulla società in house;
- che l'Art. 16 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 175/2016 prevede la possibilità che il controllo analogo congiunto sia esercitato anche per il tramite di patti parasociali;
- che i Consigli Comunali dei Comuni soci con proprie delibere hanno approvato con proprie delibere la trasformazione della società e il nuovo Statuto, il regolamento per il funzionamento del succitato Comitato e i patti parasociali da stipularsi fra i Comuni soci.

Tutto ciò premesso si convengono e si stipulano i seguenti patti parasociali.

Art. 1 Durata e vincolo dei patti parasociali

1. La durata dei presenti patti è fissata alla data di scadenza della società di cui allo Statuto sociale di ASIA Trentino S.r.l. in virtù della deroga all'Art. 2341bis di cui all'Art. 16 comma 2 lettera c) del D. Lgs. 175/2016.
2. I soci di ASIA Trentino S.r.l. sottoscrittori dei presenti patti adegueranno le proprie votazioni in seno all'Assemblea dei soci e, ove membri del Comitato Strategico del controllo analogo

congiunto di cui all'Art 22 dello Statuto, in seno a tale organo, a quanto definito nei presenti patti e agli esiti deliberativi derivanti da quanto previsto nei presenti patti.

Art. 2 Nomina degli amministratori della società

1. In virtù di quanto espresso all'Art. 12 dello Statuto, i nominativi dei membri dell'organo amministrativo della società sono indicati dal Comitato Strategico per il controllo analogo congiunto di cui all'Art. 22 dello Statuto societario per la successiva nomina da parte dell'assemblea dei soci.
2. I soci della società aderenti al presente patto parasociale si attengono, in sede di votazione assembleare, alle indicazioni fornite nella delibera del Comitato Strategico per il controllo analogo congiunto di cui al precedente punto.
3. Ai fini della nomina degli amministratori della società, nonché' al fine del rispetto dell'Art. 5 comma 5 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 così come modificato dal D. Lgs 36/2023 e dal D. Lgs. 201/2022, i membri del Comitato deliberano previa consultazione di tutti i soci della propria area territoriale di riferimento determinata nel Regolamento di funzionamento del Comitato medesimo.

In particolare:

- a. In caso di Amministratore Unico i membri del Comitato convocano una riunione di tutti i soci per la scelta del candidato da nominare quale Amministratore Unico.
 - b. In caso di Consiglio di Amministrazione, **il Presidente** del Consiglio di Amministrazione sarà individuato dal Comitato tra i membri del Consiglio ai sensi del Regolamento del Comitato stesso e, al fine di garantire la continuità amministrativa nella fase di consolidamento della società, potrà essere indicato **fino a 3 mandati consecutivi**.
 - c. In caso di Consiglio di Amministrazione, ciascun territorio, di cui all'Allegato A del Regolamento del Comitato per il Controllo Analogo Congiunto, indica due nominativi fra i quali verranno individuati i cinque membri del Consiglio di amministrazione dal Comitato.
4. In caso di organo amministrativo individuato in un Amministratore Unico, è necessario, ai fini della scelta del candidato che il Comitato dovrà presentare all'Assemblea, **il voto favorevole di almeno l'80% del capitale sociale**.
 5. I membri del Comitato, sentiti i singoli soci di riferimento, individuano i 5 membri del Consiglio di amministrazione **all'unanimità**.
 6. Delle riunioni convocate per la nomina degli amministratori è redatto apposito verbale da custodirsi a cura del Comitato.

Art. 3 Nomina del Sindaco Unico/Organo di Controllo della società

1. In virtù di quanto espresso all'Art. 24 dello Statuto, i nominativi dei membri dell'Organo di Controllo della società sono indicati dal Comitato per il controllo analogo congiunto di cui all'Art. 22 dello Statuto societario per la successiva nomina da parte dell'assemblea.
2. I soci della società aderenti al presente patto parasociale si attengono, in sede di votazione assembleare, alle indicazioni fornite nella delibera del Comitato per il Controllo analogo congiunto di cui al precedente punto.
3. Ai fini della nomina dell'Organo di Controllo della società, il Comitato dovrà presentare all'Assemblea il/i nominativo/i con il voto favorevole **almeno del 65% del capital sociale**.
4. Nel caso di scelta del Sindaco Unico, sarà designato il candidato che ha ottenuto i voti che rappresentano la maggiore percentuale del capitale sociale.

5. Nel caso di Collegio Sindacale saranno designati i 3 candidati che hanno ottenuto i voti che rappresentano la maggiore percentuale del capitale sociale come membri effettivi ed a seguire i membri supplenti.

Art. 4 Nomina e revoca dei membri del Comitato

1. Ai sensi dello Statuto societario, i membri del Comitato sono nominati dall'Assemblea dei soci nel rispetto della rappresentanza delle diverse aree territoriali e il sindaco del comune con maggioranza relativa o suo assessore delegato è membro di diritto del Comitato.
2. I membri del Comitato sono eletti in numero eguale per ciascuna delle aree territoriali di cui all'Allegato A dei presenti patti, nel rispetto delle disposizioni normative in materia di incompatibilità, inconferibilità e conflitto di interesse.
3. Ai fini della nomina dei membri del Comitato di ciascuna area territoriale di cui all'Allegato A ai presenti patti è convocata apposita riunione. In sede di prima nomina la riunione è convocata dal Sindaco del comune di maggiori dimensioni e per le successive dai membri uscenti del Comitato. Alle riunioni partecipano tutti i Comuni soci appartenenti all'area territoriale per nominare il proprio membro del Comitato. Per l'elezione dei membri del Comitato è necessario il voto favorevole di **almeno l'80% dei voti del capitale sociale dell'area territoriale di riferimento**.
4. Delle riunioni convocate per la nomina dei membri del Comitato è redatto apposito verbale da custodirsi a cura del Comitato per il controllo analogo congiunto.
5. In caso che la maggioranza assoluta dei Comuni appartenenti ad un'area territoriale richieda per iscritto all'assemblea dei soci la revoca motivata di uno dei membri del comitato del proprio territorio, i soci stipulanti il presente patto voteranno in tal senso in seno all'Assemblea dei soci avente tale revoca all'ordine del giorno.

Art. 5 Clausola di conservazione dei patti parasociali

1. Le Parti convengono che l'eventuale inefficacia o invalidità di alcuna delle disposizioni dei presenti Patti parasociali non si rifletterà in alcun modo sulle clausole o disposizioni non direttamente interessate da tale inefficacia o nullità.

Art. 6 Clausola transitoria

1. Le Parti convengono che il Fondo differenze di gettito tariffarie risultante alla chiusura del bilancio di esercizio al 31.12.2025 di ASIA Azienda Speciale sia destinato, fino ad esaurimento dello stesso, secondo gli indirizzi disposti dal Comitato, alla riduzione delle tariffe nei confronti delle utenze, ovvero alla realizzazione di attività e investimenti da effettuarsi nel territorio dell'ambito tariffario in cui si è generato l'avanzo stesso, nel rispetto delle direttive di ARERA.

ALLEGATO A – Area territoriale di riferimento dei Comuni soci

Comune	Area Territoriale	Quote societarie 31/12/2023 [%]
Albiano	Comunità della Valle di Cembra	2,44%
Aldeno	Territorio della Val d'Adige	3,60%
Altavalle	Comunità della Valle di Cembra	2,09%
Andalo	Comunità della Paganella	7,32%
Cavedago	Comunità della Paganella	1,21%
Cavedine	Comunità della Valle dei Laghi	4,38%
Cembra Lisignago	Comunità della Valle di Cembra	3,06%
Cimone	Territorio della Val d'Adige	0,76%
Fai della Paganella	Comunità della Paganella	2,42%
Garniga Terme	Territorio della Val d'Adige	0,51%
Giovo	Comunità della Valle di Cembra	2,69%
Lavis	Lavis	16,91%
Lona-Lases	Comunità della Valle di Cembra	1,24%
Madruzzo	Comunità della Valle dei Laghi	3,26%
Mezzocorona	Comunità Rotaliana-Königsberg	8,20%
Mezzolombardo	Comunità Rotaliana-Königsberg	10,86%
Molveno	Comunità della Paganella	5,40%
Roverè della Luna	Comunità Rotaliana-Königsberg	2,54%
San Michele all'Adige	Comunità Rotaliana-Königsberg	4,87%
Segonzano	Comunità della Valle di Cembra	2,13%
Sover	Comunità della Valle di Cembra	1,62%
Spormaggiore	Comunità della Paganella	2,20%
Terre d'Adige	Comunità Rotaliana-Königsberg	3,59%
Vallelaghi	Comunità della Valle dei Laghi	6,71%
TOTALE		100,00%

Area territoriale	% Quote capitale sociale	n. Comuni	Ab	%Ab
Comunità Territorio della Val d'Adige	4,87%	3	4.335,00	7%
Comunità della Valle di Cembra	15,27%	7	10.989,00	18%
Comunità della Paganella	18,55%	5	5.018,00	8%
Comunità della Valle dei Laghi	14,35%	3	11.230,00	18%
Comunità Rotaliana-Königsberg	30,05%	5	21.708,00	35%
Lavis	16,91%	1	9.150,00	15%
Totale	100,00%	24	62.430,00	100%



*REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL
COMITATO STRATEGICO PER IL CONTROLLO
ANALOGO CONGIUNTO*

DI

ASIA TRENTINO S.R.L.

Approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci del _____.

Rev giugno 2025

Indice

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione	1
Art. 2 – Nomina, composizione, durata e sede	1
Art. 3 – Competenze.....	2
Art. 4 – Piano annuale dei controlli, controlli concomitanti ed ex post	4
Art. 5 - Convocazione, voto e verbale.....	4
Art. 6 - Funzionamento del Comitato	5
Art. 7 - Rapporti tra Società e Comitato	6
Art. 8 – Approvazione e modifiche del regolamento	7
ALLEGATO A – Area territoriale di riferimento dei Comuni soci	8

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

- 1) L'art. 22 dello Statuto di ASIA Trentino S.r.l. (di seguito "statuto") ha istituito il Comitato Strategico per il Controllo analogo congiunto (di seguito "Comitato") attribuendogli le funzioni di vigilanza, verifica ed indirizzo strategico, al fine di consentire ai Soci l'esercizio di un controllo sulla società - ex ante, concomitante ed ex post sulle attività societarie - analogo a quello esercitato sui propri servizi.
- 2) Il presente regolamento è predisposto al fine di disciplinare il funzionamento del Comitato e la conseguente organizzazione del controllo.
- 3) Il Comitato costituisce lo strumento di raccordo tra tutti gli enti soci per l'esercizio del controllo analogo e, pertanto, i suoi componenti dovranno regolarmente rapportarsi con gli enti soci.
- 4) Lo Statuto individua, all'art. 23 le decisioni da sottoporre al controllo ex ante (preventivo del Comitato) nonché le regole di funzionamento minime del Comitato medesimo rimandando all'approvazione di apposito regolamento la definizione delle modalità di esercizio del controllo analogo da parte dell'Assemblea dei soci.
- 5) Il controllo analogo, effettuato dai Soci anche per il tramite dell'attività del Comitato, è esercitato su ASIA Trentino S.r.l. (di seguito la "Società") anche per le società controllate (di seguito "società del Gruppo") eventualmente costituite.

Art. 2 – Nomina, composizione, durata e sede

- 1) Il Comitato è composto da un numero di membri come specificato nello Statuto.
- 2) Il Comitato viene eletto nel corso della prima Assemblea dei Soci nei limiti di cui all'art. 22 dello Statuto.
- 3) Possono essere eletti membri del Comitato i Sindaci dei Comuni soci o assessori del medesimo Comune dagli stessi delegati o legali rappresentanti degli Enti Pubblici soci o delegati degli stessi.
- 4) I membri del Comitato sono eletti per ciascuna delle aree territoriali di cui alle tabelle dell'**Allegato A** al presente Regolamento, nel rispetto delle disposizioni normative in materia di incompatibilità, inconferibilità e conflitto di interesse.
- 5) Il sindaco del Comune di maggioranza relativa delle quote sociali di partecipazione o suo assessore delegato è membro di diritto del Comitato.
- 6) I membri del Comitato sono individuati dalle singole aree territoriali di cui all'Allegato A con almeno l'80% dei voti favorevoli del capitale sociale.

- 7) Oltre ai rappresentanti dei territori di cui all'Allegato A e del Comune di maggioranza relativa, l'Assemblea dei Soci individuerà **il settimo rappresentante con almeno l'80% dei voti favorevoli del capitale sociale**.
- 8) Trattandosi di attività istituzionale attuativa di un obbligo di legge, non sono previsti compensi per lo svolgimento delle funzioni del Comitato o dei suoi membri.
- 9) I membri del Comitato durano in carica fino ad un massimo di tre esercizi, come previsto all'art.22 dello Statuto e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio. I membri del Comitato sono rieleggibili solo per un secondo mandato consecutivo.
- 10) Nel caso in cui i membri del Comitato non rivestano più la carica di Sindaco o assessore del relativo Comune, o in caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca di un membro, decadenza dopo tre assenze consecutive non giustificate, il Comitato ne darà comunicazione tempestiva al Presidente del Consiglio di Amministrazione che, senza ritardo, convocherà un'Assemblea per la nomina del sostituto. In caso che l'occorrenza di cui al precedente periodo sia relativa al Comune con maggioranza relativa subentra di diritto in seno al Comitato il Sindaco o assessore da esso delegato o Commissario straordinario del Comune medesimo.
- 11) Il Comitato, tra i suoi membri, elegge con le maggioranze di cui all'Art. 22 dello Statuto e con voto favorevole del Comune maggiormente rappresentativo un Presidente e un vice Presidente, ai sensi dell'art. 23 terzultimo comma, dello Statuto, che dovrà svolgere tutte le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento.
- 12) Il Comitato si riunisce presso la sede amministrativa della Società, o in altra sede di volta in volta determinata dal Presidente del Comitato, purché posta entro i limiti territoriali dei Comuni soci. Le comunicazioni indirizzate al Comitato devono essere inviate presso la sede della Società.
- 13) Le riunioni del Comitato potranno essere svolte anche a distanza per il tramite di sistemi di videoconferenza purché siano rispettate le condizioni già previste dallo Statuto di ASIA Trentino Srl per tali situazioni con riferimento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 3 – Competenze

- 1) Il Comitato esprime, in rappresentanza di tutti gli Enti Soci secondo le modalità di cui all'art. 5 del presente Regolamento, indicazioni per la Società secondo le competenze attribuitegli dallo Statuto.

- 2) Gli atti o le decisioni per i quali è previsto dall'art. 23 dello Statuto un'approvazione preventiva da parte del Comitato, dovranno essere comunque approvati dallo stesso prima della loro adozione da parte dell'organo amministrativo o da altro soggetto avente le deleghe per l'adozione degli stessi.
- 3) I pareri preventivi resi dal Comitato consistono in manifestazioni di giudizio aventi funzione valutativa ed ausiliaria ai fini dell'esercizio del controllo analogo da parte dei Soci ed influiscono sulla competenza gestoria e la relativa autonomia decisionale attribuite al C.d.A. dallo Statuto.
- 4) Il Comitato verifica l'adozione dei regolamenti in merito all'assunzione dei dirigenti e al reclutamento dei dipendenti, all'affidamento degli incarichi, all'affidamento e all'acquisto di beni e servizi, verifica il rispetto da parte della Società di tutti i vincoli imposti dalla normativa vigente ed acquisisce la documentazione. A tal fine il Comitato opera anche attraverso l'Organo di Controllo, l'Organismo di Vigilanza O. di V. e l'organo deputato alla revisione contabile della società. Inoltre, anche al fine di agevolare i flussi informativi tra la società e il Comitato, sarà progressivamente istituito all'interno della società un ufficio denominato "*internal auditing*" in staff al Presidente della società, che avrà funzioni di segreteria e coordinamento tra i diversi organismi.
- 5) I Soci possono richiedere per iscritto al Comitato chiarimenti, osservazioni, informazioni in merito all'attività svolta dalla Società, nei limiti delle competenze attribuite al Comitato.
- 6) Il Comitato è tenuto a rispondere entro 15 giorni consecutivi dalla presentazione dell'istanza.
- 7) Il Comitato, in occasione di seduta assembleare, relazionerà all'assemblea, almeno due volte l'anno, una delle quali in occasione dell'approvazione del Bilancio societario, circa le attività poste in essere per rendere effettivo e pregnante il controllo analogo, previo invio a tutti gli enti soci delle relazioni circa l'attività svolta.
- 8) Ai fini della nomina dell'Amministratore Unico ovvero dei membri del Consiglio di Amministrazione della società, il Comitato richiederà alla società di indire una procedura per la raccolta di candidature su cui il Comitato si determina in tempi congrui per il rispetto dei termini di decadenza dell'organo amministrativo. Il Comitato, successivamente all'espletamento della procedura per la raccolta delle candidature da parte dell'organo

amministrativo, delibererà i nominativi da indicare all'Assemblea dei soci per la nomina dell'organo amministrativo.

Art. 4 – Piano annuale dei controlli, controlli concomitanti ed ex post

- 1) Entro il 30 novembre di ogni anno, il Comitato con il supporto *dell'internal auditing* della società delibera un **piano annuale dei controlli (PAC)** concomitanti ed ex post che intende sviluppare l'anno successivo. Il piano dovrà in particolare individuare gli atti o le procedure organizzative che saranno soggette al controllo nonché un programma di audizioni di amministratori, dirigenti, quadri previste.
- 2) L'organo amministrativo, i dirigenti e tutta l'organizzazione societaria dovrà fornire massima collaborazione nella realizzazione del piano dei controlli di cui al precedente punto.
- 3) Il Comitato relazionerà all'assemblea dei soci sull'esito dei controlli realizzati a consuntivo oltre a rapportarsi con l'Assemblea medesima, con l'Organo di Controllo, l'organo di revisione l'O. di V., il RPCT o qualsivoglia ulteriore organismo societario in caso emergano anomalie o incongruenze nel corso dei controlli.
- 4) Il Comitato potrà inoltre effettuare controlli, indagini e verifiche non pianificate anche a seguito di eventuali istanze o richieste dei soci.

Art. 5 - Convocazione, voto e verbale

- 1) Il Comitato si riunisce:
 - a) preventivamente ad ogni seduta dell'Assemblea o dell'organo amministrativo se sono posti all'ordine del giorno argomenti rientranti nelle competenze del Comitato ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento;
 - b) qualora ravvisi difformità rispetto agli indirizzi, obiettivi, priorità, direttive generali e piani strategici e gestionali, deliberati dall'assemblea;
 - c) su richiesta di un membro del comitato o di almeno un terzo dei consiglieri di amministrazione o di numero minimo di 5 Comuni soci;
 - d) ogni volta che il Presidente del Comitato lo ritenga opportuno e necessario, e comunque almeno tre volte l'anno.
- 2) La riunione è convocata dal Presidente del Comitato mediante avviso riportante l'ordine del giorno, inviato a mezzo Pec o posta elettronica almeno tre giorni prima della data stabilita, salvi i casi d'urgenza per i quali il termine è ridotto ad un giorno.

- 3) La convocazione deve essere inoltrata per conoscenza agli enti soci.
- 4) Le riunioni del Comitato sono validamente costituite in presenza di almeno 5 su 7 componenti. I membri assenti faranno pervenire entro 24 ore antecedenti la convocazione della riunione del comitato osservazioni scritte in cui si esprima la posizione dei soci di riferimento circa gli argomenti posti all'ordine del giorno della seduta. Il Comitato dovrà tenere conto di tali osservazioni nell'assunzione delle sue decisioni.
- 5) In ogni riunione validamente costituita viene designato all'interno del Comitato un segretario, che dovrà redigere apposito verbale riportante le osservazioni degli enti soci raccolte dal Comitato. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, verrà trasmesso a tutti gli enti soci e per conoscenza alla società entro 15 giorni dalla data della seduta.
- 6) Le deliberazioni del Comitato sono assunte con almeno il voto favorevole di 5 su 7 dei membri del Comitato medesimo. Ciascun membro del Comitato esprime un solo voto.
- 7) In caso di deliberazioni su atti o decisioni riguardanti una specifica area territoriale, è necessario il voto favorevole dei rappresentanti della relativa area territoriale.
- 8) Il Comune di maggioranza relativa, in seno al Comitato, esprime un **parere vincolante** sulle seguenti materie:
 - a) L'individuazione, fra i membri del Consiglio di Amministrazione da indicare all'Assemblea, del Presidente;
 - b) Della nomina e delle deleghe da assegnare all'Amministratore delegato ove presente.

Art. 6 - Funzionamento del Comitato

- 1) Nel corso della prima seduta, da tenersi entro 10 giorni dalla nomina, il Comitato individua per ciascun componente i soci di riferimento attenendosi al criterio delle aree territoriali di riferimento di ciascun membro di cui **all'Allegato A** al presente regolamento.
- 2) Ogni membro del Comitato trasmette via PEC ai rappresentanti legali degli enti di riferimento la documentazione ricevuta dalla società al fine di richiederne loro osservazioni prima della riunione del comitato stesso.
- 3) I membri del comitato di ciascuna area territoriale di cui **all'Allegato A** convocano la riunione dei rappresentanti legali degli enti di riferimento obbligatoriamente se gli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea sono

relativi a modifiche statutarie, operazioni societarie che comportino deliberazioni dei Comuni soci ai sensi della normativa vigente, modifiche, aggiornamenti o approvazione ex novo del Piano Strategico Industriale della società, ovvero una eventuale revisione sostanziale dello stesso ai sensi delle disposizioni vigenti e in maniera facoltativa negli altri casi. I rappresentanti legali dei singoli soci potranno delegare un amministratore dell'Ente o far pervenire loro osservazioni a tali riunioni territoriali.

- 4) E' ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni di cui al comma precedente mediante l'utilizzo di idonei sistemi di audio e video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti nonché di inviare, ricevere, trasmettere o visionare documenti attuando contestualità di esame e di decisione.

Art. 7 - Rapporti tra Società e Comitato

- 1) La Società si impegna a mettere a disposizione del Comitato, oltre alla funzione di *internal auditing* un locale presso la propria sede amministrativa, garantendo massima riservatezza ai componenti nello svolgimento delle loro funzioni.
- 2) La Società si impegna ad aprire al Comitato un indirizzo di posta elettronica ed a mettere a sua disposizione la dotazione minima necessaria per il corretto espletamento delle sue funzioni.
- 3) La società inoltre si impegna ogni anno ad assegnare alle disponibilità del Comitato un budget di spesa per incarichi o altre necessità pari ad un valore da definirsi nell'ambito del budget annuale della società oltre alla disponibilità anche non esclusiva di una segreteria operativa per la gestione delle comunicazioni di competenza del Comitato.
- 4) La società trasmette via mail le convocazioni del Consiglio di amministrazione a ciascun componente del Comitato, unitamente alla documentazione posta a corredo dell'ordine del giorno anche ove non vi siano all'ordine del giorno deliberazioni ricomprese negli ambiti di competenza del Comitato.
- 5) I materiali oggetto di deliberazione preventiva da parte del Comitato dovranno essere resi disponibili ai membri del Comitato medesimo almeno 10 giorni prima della loro approvazione agli indirizzi di posta elettronica dagli stessi comunicati alla società fermo eventuali restando casi di urgenza.
- 6) Il Comitato può chiedere al Consiglio di amministrazione e a qualsiasi altro organo o struttura societaria, ulteriore documentazione a supporto dell'attività di controllo. Qualora ciò si verifichi la società dovrà provvedere entro il termine

di 10 giorni lavorativi all'inoltro di quanto richiesto, sempre attraverso posta elettronica.

Art. 8 – Approvazione e modifiche del regolamento

- 1) Il presente regolamento viene adottato dall'Assemblea dei Soci con le modalità previste dallo statuto della Società.
- 2) Qualsiasi modifica al presente regolamento compete all'assemblea che vi provvederà ai sensi dello statuto societario.
- 3) Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

ALLEGATO A – Area territoriale di riferimento dei Comuni soci

Comune	Area Territoriale	Quote societarie 31/12/2023 [%]
Albiano	Comunità della Valle di Cembra	2,44%
Aldeno	Territorio della Val d'Adige	3,60%
Altavalle	Comunità della Valle di Cembra	2,09%
Andalo	Comunità della Paganella	7,32%
Cavedago	Comunità della Paganella	1,21%
Cavedine	Comunità della Valle dei Laghi	4,38%
Cembra Lisignago	Comunità della Valle di Cembra	3,06%
Cimone	Territorio della Val d'Adige	0,76%
Fai della Paganella	Comunità della Paganella	2,42%
Garniga Terme	Territorio della Val d'Adige	0,51%
Giovo	Comunità della Valle di Cembra	2,69%
Lavis	Lavis	16,91%
Lona-Lases	Comunità della Valle di Cembra	1,24%
Madruzzo	Comunità della Valle dei Laghi	3,26%
Mezzocorona	Comunità Rotaliana-Königsberg	8,20%
Mezzolombardo	Comunità Rotaliana-Königsberg	10,86%
Molveno	Comunità della Paganella	5,40%
Roverè della Luna	Comunità Rotaliana-Königsberg	2,54%
San Michele all'Adige	Comunità Rotaliana-Königsberg	4,87%
Segonzano	Comunità della Valle di Cembra	2,13%
Sover	Comunità della Valle di Cembra	1,62%
Spormaggiore	Comunità della Paganella	2,20%
Terre d'Adige	Comunità Rotaliana-Königsberg	3,59%
Vallelaghi	Comunità della Valle dei Laghi	6,71%
TOTALE		100,00%

Area territoriale	% Quote capitale sociale	n. Comuni	Ab	%Ab
Comunità Territorio della Val d'Adige	4,87%	3,00	4.335,00	7%
Comunità della Valle di Cembra	15,27%	7,00	10.989,00	18%
Comunità della Paganella	18,55%	5,00	5.018,00	8%
Comunità della Valle dei Laghi	14,35%	3,00	11.230,00	18%
Comunità Rotaliana-Königsberg	30,05%	5,00	21.708,00	35%
Lavis	16,91%	1,00	9.150,00	15%
Totale	100,00%	24,00	62.430,00	100%



**Azienda Servizi Integrati Ambientali
Trentino S.r.l.**

in sigla

ASIA Trentino Srl

Statuto

Rev giugno 2025



TITOLO I - DENOMINAZIONE -SEDE -DURATA.....	1
TITOLO II - OGGETTO	2
TITOLO III - CAPITALE, QUOTE E RECESSO.....	5
TITOLO IV - ASSEMBLEA	7
TITOLO V - AMMINISTRAZIONE.....	9
TITOLO VI - FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE	13
TITOLO VII - CONTROLLO DEI SOCI E CONTROLLO LEGALE DEI CONTI.....	13
TITOLO VIII - UTILI E FINANZIAMENTI	18
TITOLO IX - SCIoglimento	19
TITOLO X - CLAUSOLA COMPROMISSORIA	19
TITOLO XI - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI.....	19

TITOLO I - DENOMINAZIONE -SEDE -DURATA

Art.1) - E' corrente una Società a responsabilità limitata con denominazione "Azienda Servizi Integrati Ambientali Trentino Società a responsabilità limitata in sigla "ASIA Trentino Srl".

La Società è a totale capitale pubblico e conformata secondo il modello in house providing.

La Società risulta dalla trasformazione dell'azienda consortile ASIA Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale costituita ai sensi dell'Art. 41 bis della legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1 e dell'Art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e s.m. (L.R. n. 10 d.d. 23.10.98) e L.P. 3/06, fra i Comuni di Albiano, Aldeno, Andalo, Calavino, Cavedago, Cavedine, Cembra, Cimone, Faedo, Fai della Paganella, Faver, Garniga Terme, Giovo, Grauno, Grumes, Lavis, Lisignago, Lona-Lases, Mezzocorona, Mezzolombardo, Molveno, Nave San Rocco, Padergnone, Roverè della Luna, San Michele all'Adige, Segonzano, Sover, Spormaggiore, Terlago, Valda, Vezzano, Zambana

Art.2) - La Società ha sede in Comune di Lavis (TN) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro Imprese ai sensi dell'art. 111 ter Disp. Att. Codice Civile.

Gli amministratori hanno facoltà di istituire e/o di sopprimere ovunque, purché nella Provincia Autonoma di Trento, unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del comune sopraindicato. L'Assemblea potrà istituire e/o sopprimere sedi secondarie o deliberare il trasferimento della sede sociale in Comune diverso da quello sopraindicato, purché nel territorio della Provincia Autonoma di Trento.

Il domicilio dei soci, per quello che concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Registro delle Imprese o comunicato dai soci alla Società.

Art.3) - La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata per deliberazione dell'assemblea dei soci.

Art.4) - Il presente Statuto formalizza e riassume le forme di controllo analogo congiunto complessivamente esercitate dagli Enti Pubblici Locali soci e costituisce clausola di riferimento, per il rapporto tra i soci e la Società.

Gli Enti Pubblici Locali effettuano il **controllo analogo congiunto** nei confronti della "ASIA Trentino S.r.l." attraverso gli strumenti e gli organi indicati nel presente Statuto, in particolare al successivo Titolo 7°. Il

controllo è inoltre esercitato per il tramite dell'Assemblea con riferimento alle competenze alla stessa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

Costituisce organo precipuamente dedicato al controllo analogo congiunto il “**Comitato Strategico** per il controllo analogo” di cui al successivo Articolo 22, organo societario deputato all'esercizio di un controllo ex ante, concomitante ed ex post sulle attività societarie.

TITOLO II - OGGETTO

Art.5) - La Società ha per oggetto esclusivo lo svolgimento delle seguenti attività:

1. La **gestione integrata dei rifiuti urbani** in tutte le sue fasi in conformità alle previsioni di cui al D.Lsg. 152/06, ossia lo spazzamento, la raccolta, il trasporto, anche in conto terzi, il recupero, il trattamento, lo smaltimento, il controllo su queste operazioni, e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché la realizzazione e gestione di impianti di recupero, trattamento, trasformazione e smaltimento di rifiuti.
2. La gestione della tariffa e rapporto con l'utenza di cui alla Deliberazione 31 ottobre 444/2019/R/Rif dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
3. La **gestione dei rifiuti speciali** in conformità alla previsione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. La Società potrà inoltre predisporre **studi e ricerche**, nonché gestire **servizi a terzi** in relazione alle materie di cui ai punti precedenti e nei limiti di legge e regolamento per un soggetto in house providing e nel rispetto dei limiti previsti per le attività riservate a professionisti iscritti in appositi albi.
5. Rientrano nelle attività di cui sopra, in particolare, la progettazione e la direzione lavori (direttamente o tramite contratti di incarico professionale o di appalto) per la realizzazione di **opere e/o impianti** finalizzati alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti, comprensivo delle fasi di trattamento, di recupero, ambientalizzazioni, bonifiche e di smaltimento dei rifiuti.
6. **Altre attività strumentali** al servizio di gestione dei rifiuti, quali, ad esempio, la manutenzione dei mezzi, delle attrezzature, degli impianti, i servizi di bonifica, di pesa, nonché realizzazioni tecniche specifiche, anche a favore di soggetti terzi.
7. L'acquisto, il noleggio, l'alienazione e la permuta di **beni strumentali** alla migliore organizzazione ed erogazione del servizio di

gestione dei rifiuti, anche a carattere di servizio a domanda individuale integrativo, aggiuntivo o sostitutivo del servizio di gestione dei rifiuti, quali attrezzature, mezzi, contenitori, prodotti.

8. La gestione del **verde pubblico**, sia per quanto attiene la messa in sicurezza e la potatura di alberi, che la pulizia di aiuole e giardini, con raccolta e smaltimento dello sfalcio.
9. La raccolta dei rifiuti e pulizia delle aree a seguito di manifestazioni ed eventi.
10. La pulizia delle **spiagge e degli argini** di fiumi, torrenti e laghi.
11. La raccolta **siringhe abbandonate** su suolo pubblico o su suolo privato destinato ad uso pubblico.
12. La pulizia **residui da incidenti** e servizi analoghi di urgenza.
13. La pulizia delle **deiezioni** volatili e canine, raccolta delle **carogne animali**.
14. La **disinfestazione** e la **derattizzazione**.
15. La rimozione dei **relitti di veicoli** abbandonati su suolo pubblico.
16. La **pulizia e lavaggio di superfici pubbliche** di particolare pregio, lavaggio e disinfezione di fontanelle e vasche e la pulizia di vespasiani pubblici.
17. La raccolta di **amianto** risultante da piccoli lavori domestici, la raccolta rifiuti in amianto e altri rifiuti abbandonati in aree pubbliche.
18. La **gestione dei servizi cimiteriali** e la raccolta di **rifiuti cimiteriali** da attività di esumazione ed estumulazione.
19. La rimozione di **graffiti**.
20. La gestione della **cartellonistica** e della **segnaletica** stradale.
21. L'esercizio dell'attività di **autotrasporto rifiuti**, anche per conto di terzi.

Art.6) - La Società provvede all'esecuzione dei lavori nonché all'acquisizione dei servizi e delle forniture in applicazione della normativa specificamente applicabile. La Società è in ogni caso vincolata ad effettuare **oltre l'ottanta per cento del fatturato** nello svolgimento dei compiti a essa affidati dagli enti pubblici soci, anche a mezzo delle apposite Autorità previste dalla normativa statale e della Provincia Autonoma di Trento che esercitano le funzioni in nome e per conto degli Enti locali associati. La produzione ulteriore rispetto al predetto limite di fatturato può essere rivolta anche a finalità diverse ed è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività

principale della Società.

Nei limiti consentiti dalla normativa vigente e tenuto conto del carattere dei beni di cui si tratta e dei vincoli di uso pubblico eventualmente imposti su tali beni, la Società può acquistare e alienare beni immobili e mobili, permutarli e concederli in garanzia anche ipotecaria, richiedere ed ottenere concessioni ed autorizzazioni edilizie e urbanistiche, sottoscrivendo i relativi atti e convenzioni con Comuni ed altre Autorità. Potrà stipulare contratti di locazione anche finanziaria.

Ancora nei limiti consentiti dalla normativa vigente e tenuto conto del carattere dei beni di cui si tratta e comunque nei limiti dei vincoli di uso pubblico eventualmente imposti su tali beni, la Società potrà concedere fidejussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali e prestare ogni garanzia reale e/o personale per debiti ed obbligazioni di terzi, ogni qualvolta l'Assemblea dei soci lo ritenga opportuno.

Nei modi consentiti dall'ordinamento, la Società potrà avvalersi di particolari competenze di altri soggetti, anche privati, per specifiche iniziative.

Nel rispetto dei suoi scopi statuari, la Società potrà invocare ogni beneficio previsto da leggi statali o della Provincia Autonoma di Trento per le Società a totale capitale pubblico o a partecipazione pubblica, nonché godere delle sovvenzioni, incentivi ecc. provenienti dalla Unione Europea.

La Società, nei limiti in cui sia consentito dal modello di gestione in house providing e dalla normativa sulle partecipazioni societarie - anche indirette - degli enti pubblici, potrà costituire Società di scopo e associazioni nonché assumere interessenze, quote, partecipazioni in altre Società necessarie per il raggiungimento dei propri scopi sociali.

Restano espressamente escluse dal presente oggetto la raccolta e sollecitazione del pubblico risparmio, l'esercizio in via prevalente dell'attività di cui all'art. 4 comma II del D.L. 143/91, convertito con modifiche dalla legge 197/91, nonché l'esercizio delle attività di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1 e del D.L. 385/93.

TITOLO III - CAPITALE, QUOTE E RECESSO

Art.7) - Il capitale è di Euro 6.637.200,06 (seimilioniseicentotrentasettemilladuecento/virgola zero sei) e può essere aumentato osservate le disposizioni di legge al riguardo.

Art.8) - Il capitale sociale è diviso in quote ai sensi di legge come di seguito:

Comuni	quote (arrotondat.al 2° decimale)
ALBIANO	2,44%
ALDENO	3,60%
ALTAVALLE	2,09%
ANDALO	7,32%
CAVEDAGO	1,21%
CAVEDINE	4,38%
CEMBRA LISIGNAGO	3,06%
CIMONE	0,76%
FAI DELLA PAGANELLA	2,42%
GARNIGA TERME	0,51%
GIOVO	2,69%
LAVIS	16,91%
LONA-LASES	1,24%
MADRUZZO	3,26%
MEZZOCORONA	8,20%
MEZZOLOMBARDO	10,86%
MOLVENO	5,40%
ROVERE' DELLA LUNA	2,54%
SAN MICHELE ALL'ADIGE	4,87%
SEGONZANO	2,13%
SOVER	1,62%
SPORMAGGIORE	2,20%
TERRE D'ADIGE	3,59%
VALLELAGHI	6,71%
Totali	100,00%

Art.9) - Soci della Società potranno essere esclusivamente Enti Locali della Provincia Autonoma di Trento o corrispondente Ambito stabilito in base alle leggi statali e della Provincia Autonoma di Trento e loro forme associative di diritto pubblico previste dalla legge per l'organizzazione e

gestione delle attività indicate nell'oggetto sociale.

Art.10) - La Società è ad **esclusivo capitale pubblico** e pertanto il capitale sociale della stessa dovrà sempre essere detenuto unicamente dai soggetti di cui al precedente articolo 9.

Nel rispetto di quanto stabilito al precedente comma, il socio che intende cedere a qualsiasi titolo, anche gratuito, in tutto o in parte le proprie quote ovvero, in caso di aumento di capitale, i diritti di opzione, a terzi, dovrà in primo luogo informarne tutti gli altri soci mediante comunicazione da inviarsi via posta elettronica certificata (PEC).

In detta comunicazione dovranno essere indicati l'identificazione del cessionario, il prezzo richiesto, le modalità di pagamento ed ogni altra condizione rilevante ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione di cui al presente articolo.

Entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione i soci dovranno far valere il loro diritto di prelazione.

I soci che faranno valere i loro diritti di prelazione, saranno tenuti all'acquisto in proporzione alle quote possedute, fermo restando che il diritto di prelazione potrà essere esercitato solo per l'intera quota ovvero per tutti i diritti di opzione offerti in cessione e che, pertanto, in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte di alcuni soci, coloro che vorranno esercitare la prelazione dovranno dichiarare entro il termine suddetto la loro disponibilità ad acquistare anche le quote o i diritti di opzione eventualmente rimasti inoperti.

Decorso il termine di 20 giorni senza che alcuno dei soci abbia comunicato la propria volontà di acquisto, il diritto di prelazione non potrà più essere esercitato.

Il trasferimento della quota o dei diritti di opzione è subordinato all'ottenimento del gradimento degli altri soci. Detto gradimento consisterà nell'accertamento che il **cessionario risponda alle caratteristiche sopra ricordate all'articolo 9**. È inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di quote o diritti di opzione idoneo a far venire meno l'esclusività del capitale pubblico di cui al precedente articolo 9.

Art.11) - Il recesso, nelle ipotesi in cui compete al socio ai sensi di legge, è esercitato a mezzo PEC che deve essere spedita alla Società entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro Imprese della delibera che lo legittima; se il fatto legittimatorio è diverso da una deliberazione iscrivibile al registro imprese, la PEC dovrà essere spedita entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Nella comunicazione dovranno essere indicati le generalità del socio recedente, il suo domicilio, la quota posseduta per cui si esercita il recesso. Una volta

inviata la comunicazione di recesso, la quota non potrà più essere ceduta. Si rinvia, per le ulteriori modalità e termini del recesso, all'art. 2473 e 2473-bis del Codice Civile.

Ciascun socio può recedere dalla Società in tutti i casi in cui esso, oppure l'Amministrazione che esercita le funzioni amministrative in nome e per conto di esso, risulta legittimato a far valere la risoluzione o comunque lo scioglimento del contratto di servizio con la Società.

TITOLO IV - ASSEMBLEA

Art.12) - Le disposizioni del presente articolo disciplinano il funzionamento dell'assemblea dei soci, che dovrà sempre essere coerente con il principio del controllo analogo come disciplinato dalla legislazione *ratione tempore* vigente.

L'assemblea è regolarmente costituita e delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza e il voto favorevole di tanti soci che rappresentino **almeno il 65% del capitale sociale**, salvo maggioranze diverse richieste dal presente Statuto o dalla Legge.

L'assemblea, nel rispetto di quanto stabilito dal Comitato Strategico costituito ai sensi dell'art. 22 e seguenti del presente Statuto, delibera in merito a:

- a) l'approvazione del Bilancio d'esercizio e documenti che lo corredano ai sensi del codice civile;
- b) la scelta della composizione monocratica ovvero collegiale dell'organo amministrativo nel rispetto della normativa vigente;
- c) la nomina e revoca dei componenti dell'Organo amministrativo in conformità alla normativa vigente e dei relativi compensi sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato di cui al successivo Articolo 22;
- d) il numero, la nomina dell'Organo di Controllo e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile, determinandone i relativi compensi;
- e) la destinazione degli utili ivi compresa la loro distribuzione;
- f) le modificazioni dell'atto costitutivo e le altre operazioni straordinarie;
- g) le decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- h) l'approvazione del regolamento di funzionamento del Comitato Strategico per il controllo analogo di cui al successivo Articolo 22;

- i) il numero, la nomina e la revoca dei membri del Comitato Strategico per il controllo analogo di cui al successivo Articolo 22;
- j) altri oggetti attinenti alla gestione della Società sottoposti dall'Organo amministrativo e/o dal Comitato Strategico.

Le delibere di approvazione del regolamento di funzionamento del Comitato Strategico per il controllo analogo, della nomina o revoca dei membri del Comitato Strategico stesso e della nomina o revoca dei membri dell'organo amministrativo della Società sono valide con il voto favorevole dei soci rappresentanti **almeno l'80% del capitale sociale**.

Per tutti gli atti di propria competenza ai sensi di legge, l'Assemblea, in caso si discosti dalle decisioni assunte sul medesimo atto dal Comitato Strategico di cui all'Articolo 22, dovrà fornire specifica motivazione su tale scostamento anche in ordine ad eventuali patti o accordi dei soci.

Fatte salve le competenze del Comitato Strategico di cui al successivo Articolo 22, l'Assemblea societaria decide altresì sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla sua approvazione.

In fase di approvazione del bilancio, l'Assemblea dà atto dei risultati raggiunti dalla Società e del grado di conseguimento degli obiettivi prefissati.

L'Assemblea può richiedere agli altri organi della Società la trasmissione di tutti gli atti e informazioni indispensabili all'esercizio dei propri compiti e funzioni.

Art.13) - Le assemblee possono essere convocate anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio della Provincia Autonoma di Trento.

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, se assente, da persona designata dagli intervenuti. Il Presidente dell'assemblea ne dirige i lavori, accerta la validità delle deleghe ed il diritto di intervenire all'assemblea, attesta la avvenuta regolare convocazione ai soci ed informazione ad amministratori e sindaci.

Il Presidente può essere assistito da un segretario nominato dall'Assemblea o da un Notaio nelle assemblee straordinarie.

Le assemblee sono convocate tramite PEC firmata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un Consigliere a ciò delegato; essa dovrà pervenire ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, ridotti a cinque in caso di urgenza, al domicilio risultante dal Registro delle Imprese o comunicato dal socio. Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Le assemblee, comunque, anche se non formalmente convocate, sono valide ovunque siano riunite, quando sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati l'organo amministrativo e l'organo di controllo. In detta ultima ipotesi chi non si ritenga sufficientemente informato può opporsi alla discussione.

L'informativa ad amministratori e sindaci non presenti dovrà risultare da documenti scritti.

Il socio che abbia diritto di intervenire nell'assemblea può farsi rappresentare da terzi anche non soci, nel rispetto dei divieti di legge; la delega deve essere conferita per iscritto.

L'assemblea potrà essere tenuta anche mediante collegamento videoconferenza a condizione che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centoottanta giorni quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società.

TITOLO V - AMMINISTRAZIONE

Art.14) - La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, di tre o cinque membri nel rispetto della normativa vigente.

L'Amministratore Unico o un membro del Consiglio di Amministrazione non deve essere un rappresentante legale di un comune socio.

Rimangono fermi eventuali altri limiti stabiliti da norme applicabili alle

Società in house providing. E' inoltre vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di Società, ad eccezione del Comitato per il Controllo Analogo congiunto previsto all' art. 22.

Dovranno essere rispettati i criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 nonché le disposizioni in materia di inconferibilità applicabili.

L'amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione eletto dall'assemblea dura in carica per 3 esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica degli amministratori, salvo diversa deliberazione dell'assemblea stessa e salvo revoca senza risarcimento del danno.

Art.15) – Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni a un amministratore delegato, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, previa conformi deliberazioni del Comitato di cui al successivo Articolo 22. Fermo il rispetto delle previsioni contenute nel precedente articolo 12, la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione nonché le decisioni di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2481 Cod. civ. sono in ogni caso di competenza del Consiglio di amministrazione e non possono essere oggetto di delega all'amministrazione delegato.

Il Consiglio di amministrazione può attribuire deleghe al Presidente ai sensi di legge, previa deliberazione del Comitato di cui al successivo Articolo 22 e nel rispetto dei termini di cui alla medesima deliberazione anche in merito al contenuto delle deleghe.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Vicepresidente, limitatamente ai casi di assenza o impedimento del Presidente; non potrà essere stabilito alcun compenso aggiuntivo per la funzione di Vicepresidente.

Il Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore delegato, ove designato, conformano le proprie decisioni alle deliberazioni del Comitato di cui al successivo Articolo 22 e dell'Assemblea per quanto di competenza degli stessi organi. In caso di deliberazioni dell'organo amministrativo difformi dalle decisioni degli organi di cui al precedente periodo, previa diffida ad adottare un atto di revoca della decisione difforme, i membri dell'organo amministrativo possono essere deferiti da parte del Comitato o dell'Assemblea medesima all'Assemblea per la revoca, fatta salva la possibilità dell'azione in danno o azione di responsabilità dei soci nei confronti degli amministratori medesimi.

Art.16) - Il Presidente convoca il Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a

tutti i Consiglieri; la convocazione deve comunque essere effettuata quando ne facciano richiesta almeno 2/3 dei componenti del Consiglio di Amministrazione o uno o più membri dell'Organo di Controllo.

Il Presidente è tenuto alla convocazione del Consiglio di Amministrazione ove lo richieda il Comitato di cui al successivo Articolo 22 entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta dello stesso Comitato. In caso di mancato rispetto di tale termine il Comitato potrà richiedere tale convocazione agli altri Consiglieri o all'Organo di Controllo.

La convocazione deve avvenire mediante posta elettronica certificata e deve pervenire almeno 3 giorni prima dell'adunanza, ed, in caso di urgenza, almeno 24 ore prima a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo.

Il mezzo di comunicazione deve garantire la prova certa dell'avvenuta ricezione.

In difetto di convocazione il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, ovunque si sia riunito, con la presenza di tutti gli amministratori in carica e l'Organo di Controllo o il revisore contabile siano presenti o informati della riunione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio e/o videoconferenza, a condizione che:

- a) siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il voto non può, in alcun caso, essere dato per rappresentanza.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva dei 2/3 dei componenti ovvero 2 componenti su 3 oppure 3 su 5 e le deliberazioni sono prese con il voto favorevole di 2 componenti su 3 ovvero di 3 su 5.

Il Consiglio di Amministrazione approva semestralmente una relazione sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile

evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le dimensioni o per le questioni affrontate, della Società e delle sue controllate, collegate e partecipate, che il Presidente trasmette al Comitato Strategico per il Controllo analogo di cui al successivo Articolo 22 per l'approvazione.

Art.17) – L'Organo amministrativo è investito della gestione ordinaria e straordinaria della Società, nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi fissati dai soci e dal Comitato Strategico per il Controllo analogo di cui al successivo Articolo 22, ad eccezione di quelle riservate alla competenza dell'assemblea dei soci dalla legge o dal presente Statuto.

Art.18) – L'Organo amministrativo, sulla base degli indirizzi forniti dal Comitato per il Controllo analogo di cui al successivo Articolo 22, può nominare il Direttore Generale.

Ai componenti dell'Organo amministrativo spetta oltre al rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, un compenso determinato dall'assemblea nel rispetto delle norme di legge specificamente applicabili.

È espressamente vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, ovvero corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

Art.19) - Il Direttore Generale deve essere in possesso delle necessarie capacità tecniche e manageriali.

Il Direttore Generale è responsabile dell'esecuzione delle delibere dell'organo amministrativo e dell'attuazione degli indirizzi gestionali adottati da esso, dai soci e dagli enti locali controllanti sia in via diretta che in via indiretta. Ha la direzione interna, con poteri determinativi e di controllo sull'attività amministrativa e tecnica della Società.

Il Direttore Generale partecipa di diritto ai lavori del Consiglio di Amministrazione e, nel caso in cui egli non rivesta anche la carica di consigliere, non ha diritto di voto.

Il Direttore Generale può assumere la rappresentanza legale della Società nei limiti delle procure conferitegli.

TITOLO VI - FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art.20) - La rappresentanza legale della Società spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione; all'Amministratore Delegato spetta la rappresentanza legale e negoziale e la gestione della Società nei limiti dei poteri delegati.

La firma e la rappresentanza sociale può spettare inoltre al Vice Presidente, nei casi di nomina di tale figura.

Art.21) - All'Amministratore Delegato spetta la rappresentanza della Società in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo, avvocati e procuratori alle liti. Nel caso in cui non venga nominato l'Amministratore Delegato, tali poteri sono assegnati all'Amministratore Unico o al Presidente.

TITOLO VII - CONTROLLO DEI SOCI E CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

Art.22) – E' costituito in seno alla Società il Comitato Strategico per il controllo analogo congiunto formato da un numero di 7 sindaci dei Comuni soci o assessori del medesimo Comune dagli stessi delegati o legali rappresentanti degli Enti Pubblici soci o delegati degli stessi. Il Comitato per il controllo analogo congiunto, d'ora in poi denominato anche semplicemente "Comitato" è l'organismo attraverso il quale viene esercitato il controllo analogo congiunto da parte degli Enti Locali soci della Società.

I membri del Comitato sono nominati dall'Assemblea dei soci nel rispetto della rappresentanza territoriale delle diverse aree corrispondenti alle Comunità di Valle e all'area territoriale della Val d'Adige ricadenti nel territorio in cui l'azienda effettua la gestione integrata dei rifiuti urbani, come individuate in apposito regolamento approvato dall'assemblea con le maggioranze di cui all'art. 12 c. 4.

Il sindaco o suo Assessore delegato o il legale rappresentante o suo delegato del comune o Ente pubblico Locale **maggiormente rappresentativo** del capitale sociale è membro di diritto del Comitato.

Il Comitato eletto dall'Assemblea dura in carica tre anni e i suoi membri sono eleggibili per un massimo di due mandati consecutivi. Il Comitato scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio.

Trattandosi di attività istituzionale attuativa di un obbligo di legge, non sono previsti compensi per lo svolgimento delle funzioni del Comitato.

Nel caso in cui i membri del Comitato non rivestano più la carica di Sindaco o Assessore del relativo Comune o legale rappresentante dell'Ente Pubblico Locale, o in caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca di un membro, decadenza dopo tre assenze consecutive non giustificate, il Comitato ne darà comunicazione tempestiva al Presidente del Consiglio di Amministrazione che, senza ritardo, convocherà un'Assemblea per la nomina del sostituto. In caso che l'occorrenza di cui al precedente periodo sia relativa al Comune di maggiore rappresentatività di cui sopra subentra di diritto in seno al Comitato il Sindaco o Assessore da esso delegato o Commissario straordinario del Comune medesimo.

L'Assemblea può revocare i membri del Comitato ove ne facciano richiesta motivata almeno il 50% dei soci appartenenti all'area territoriale di riferimento di tale rappresentante, come individuata in apposito regolamento.

Le attività e il funzionamento del Comitato, per quanto non indicato nel presente Statuto, sono definite da specifico regolamento approvato dall'Assemblea dei soci con **voto favorevole di almeno l'80%** delle quote sociali. E' comunque obbligatorio che:

- a) le deliberazioni siano assunte dal Comitato con almeno il voto favorevole di **5 su 7** membri del Comitato medesimo;
- b) ciascun membro del Comitato esprima un solo voto indipendentemente dall'area territoriale rappresentata e dalle quote detenute;
- c) le sedute del Comitato sono validamente convocate ove presenti almeno 5 su 7 dei membri del Comitato medesimo;
- d) in caso di deliberazioni su atti o decisioni riguardanti uno specifico Comune o area territoriale, è necessario il voto favorevole dei rappresentanti della relativa area territoriale.

Art.23) Il Comitato di cui al precedente Articolo 22 è l'organo attraverso il quale viene esercitato il controllo analogo congiunto da parte degli Enti locali soci. Esso è deputato al controllo e alla definizione degli indirizzi strategici della Società, definendo priorità, piani e indicazioni sulle direttive da assumere.

Il Comitato si determina sull'elaborazione e modifica degli schemi tipo di contratto di servizio e relativi disciplinari, sull'approvazione degli atti di pianificazione strategica, industriale, organizzativa, economica e finanziaria della gestione societaria, del piano industriale e degli altri documenti di tipo programmatico, sul controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi assegnati, sul controllo degli equilibri economici e finanziari della Società e dei conti annuali e infrannuali della Società,

sulle proposte relative alla nomina e revoca degli organi sociali e del direttore generale, al bilancio di esercizio, alle modifiche dello Statuto e all'adozione di regolamenti societari per la gestione, il funzionamento ed il controllo interno, a qualunque operazione di partecipazione a Società, se previste dall'ordinamento e alle modifiche ai loro statuti, al complesso delle spese di funzionamento ivi compreso quelle per il personale nonché agli atti di competenza dell'Assemblea, come individuati ai sensi del presente Statuto.

L'organo amministrativo sottoporrà al Comitato per un'approvazione preventiva i seguenti atti o decisioni:

- a) budget annuale e pluriennale, il Piano annuale delle attività sia relativo alla componente economica che finanziaria che patrimoniale della Società e sue eventuali modifiche infrannuali;
- b) piano annuale degli acquisti di beni, servizi e forniture e sue eventuali modifiche infrannuali;
- c) piano triennale e annuale degli investimenti e sue eventuali modifiche infrannuali;
- d) piano annuale delle assunzioni e sue eventuali modifiche infrannuali;
- e) proposta di bilancio consuntivo ed eventuali report contabili infrannuali fra cui la relazione semestrale di cui all'Art. 16,
- f) modifiche al contratto di servizio anche con riferimento al progetto di servizio per uno o più Enti soci;
- g) delibere in merito a operazioni straordinarie o aumenti di capitale su Società partecipate;
- h) decisioni in merito all'accensione di contratti di finanziamento che comportino il rilascio di garanzie reali da parte della Società;
- i) decisioni in merito alla cessione o acquisizione di immobili o rami di azienda;
- j) proposte di modifica dello Statuto;
- k) adozione o modifiche dei regolamenti interni aziendali, del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Modello di organizzazione e gestione ex D. Lgs. 231/01;
- l) nomina del Direttore Generale e delle deleghe ad esso attribuibili, eventualmente anche previa partecipazione del Comitato alla procedura selettiva bandita;
- m) nomina dell'Amministratore delegato e deleghe ad esso attribuibili

potrà deliberare sugli atti di competenza per i quali è previsto un parere espresso del Comitato.

Il Comitato potrà inoltre determinare un piano dei controlli annuale nel quale definirà specifici ambiti di intervento della Società sottoposti a controllo da parte del Comitato medesimo indicando tempi e modalità degli audit previsti nonché le modalità di rendicontazione ai soci di tali controlli.

Il Comitato potrà inoltre emanare indirizzi strategici e operativi all'Organo Amministrativo.

Potranno essere svolti dal Comitato controlli ex post su atti non di competenza del Comitato stesso e assunti dai competenti organi della Società anche a campione o su richiesta di uno o più soci.

L'Organo amministrativo è tenuto alla rendicontazione a consuntivo al Comitato su particolari progetti e iniziative nonché sull'andamento dei servizi erogati e sul rispetto del Piano Strategico industriale alla base dell'affidamento in house providing e sulla base del Piano annuale indicato nel piano dei controlli approvato dal Comitato.

Il Comitato ha il compito di proporre all'assemblea la nomina degli amministratori della Società e dei membri dell'Organo di Controllo, individuando modalità di nomina dei medesimi che permettano la partecipazione di tutti i soci, in conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs. 36/2023.

Il Comitato dovrà disporre di un proprio budget di spesa annuale, determinato nell'ambito del budget annuale della Società, nonché di una segreteria operativa.

Il Comitato potrà richiedere di audire gli amministratori, l'Organo di Controllo, il revisore e dipendenti della Società su specifiche tematiche.

Il Comitato inoltre potrà richiedere e dovrà ottenere l'accesso ad atti e documenti interni della Società.

Il Comitato:

- si confronta con l'Organo di Controllo, con il Revisore Contabile e con l'Organismo di Vigilanza di cui al D. Lgs. 231/2001;
- vigila sul rispetto del principio di parità di accesso, competenza e di rappresentatività territoriale nella nomina degli organi di amministrazione e di controllo delle Società partecipate.

Il Comitato riferisce all'assemblea almeno due volte all'anno, sull'attività svolta con riferimento all'esercizio del controllo analogo ai sensi della normativa vigente.

Il Comitato informa costantemente i soci, in qualità di Enti locali

affidanti, in relazione alle attività svolte anche mediante riunioni periodiche come definito in seno al regolamento di esercizio approvato dall'Assemblea.

Il Comitato è presieduto da un componente eletto come Presidente dal comitato stesso. Di ogni seduta del Comitato è redatto un verbale, che viene firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Il Comitato può chiedere all'organo amministrativo ulteriore documentazione a supporto della propria attività. Qualora ciò si verifichi il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore Unico dovrà provvedere tempestivamente all'inoltro di quanto richiesto, anche attraverso posta elettronica.

Il Comitato è convocato in via ordinaria almeno tre volte l'anno da chi ne ha la presidenza, quando questi lo ritenga opportuno ovvero quando il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore Unico rimetta al Comitato la valutazione delle materie di competenza del Comitato e, in via straordinaria, su richiesta:

- a) di ogni singolo membro del Comitato;
- b) di almeno un terzo del Consiglio di Amministrazione;
- c) di un numero minimo di 5 Comuni soci.

Art. 24) L'assemblea dei soci, nel rispetto della normativa specificamente applicabile in materia di parità di genere, procederà alla nomina, su proposta del Comitato di cui al precedente Art. 22, di un Organo di Controllo, che potrà essere un Sindaco Unico o un Collegio Sindacale oltre ad un Revisore.

Il collegio così nominato, o il Sindaco Unico, avrà il controllo della gestione ed il controllo contabile, salvo l'assemblea non decida di affidare quest'ultimo ad un revisore. Il Collegio Sindacale sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti, tutti rieleggibili; il Sindaco Unico o il Collegio Sindacale opererà a termini di legge.

Il Sindaco Unico o i componenti del Collegio Sindacale devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio della revisione legale dei conti.

L'organo di controllo dura in carica tre esercizi e verrà a scadere alla data dell'Assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

L'assemblea che procede alla nomina dell'Organo di Controllo determina anche la retribuzione annuale per l'intero periodo della sua durata in carica, nel rispetto delle norme specificamente applicabili.

I soci hanno sempre diritto di ottenere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite

professionisti di loro fiducia, tutti i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione, prioritariamente per il tramite del Comitato di cui al precedente Art. 22.

A prescindere dagli obblighi di cui ai commi precedenti, è inoltre consentito a ciascun Ente Locale socio il diritto di domandare sia nell'assemblea della Società sia al di fuori di essa - mediante richiesta sottoscritta dal proprio legale rappresentante, informazioni in merito alla gestione dei servizi pubblici affidati alla Società, purché tale diritto venga esercitato secondo modalità e tempi tali da non ostacolare una gestione efficiente della Società stessa.

La Società è tenuta a svolgere i servizi pubblici rientranti nel relativo oggetto sociale esclusivamente sulla base di disciplinari (contratti di servizio) aventi contenuti determinati preventivamente dagli enti locali ovvero, quando competenti, dalle Autorità o Agenzie sovracomunali previste dalla normativa statale e provinciale.

Gli amministratori e l'Organo di Controllo sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengano richiesti, al fine di consentire il completo controllo del singolo ente locale sui servizi affidati alla Società. A tal fine gli amministratori possono anche convocare il Comitato di cui al precedente Articolo 22 e l'Assemblea della Società al fine di sottoporre alla approvazione degli enti locali soci gli atti che hanno maggiore rilievo nella gestione della Società e dei servizi pubblici ad essa affidati.

TITOLO VIII - UTILI E FINANZIAMENTI

Art.25) - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine dell'esercizio, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio sociale corredato dal conto profitti e perdite e da una relazione, redatta ai sensi dell'art. 2428 C.C. sull'andamento della gestione sociale.

Art.26) - Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al 5% per la riserva legale e sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno distribuiti ai Soci salvo diversa apposita delibera dell'Assemblea.

Art.24) - I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili saranno prescritti a favore della Società.

Oltre che dal capitale sociale e dalle riserve, la Società trae i mezzi per il conseguimento dei propri scopi da:

- a) finanziamenti a breve, media e lunga scadenza, da attingere presso Enti finanziari abilitati all'esercizio di tali operazioni;

- b) contributi e/o finanziamenti forniti a qualsiasi titolo dal Settore pubblico e/o privato;
- c) qualsiasi altra entrata finanziaria compatibile con i fini sociali.

Nei limiti consentiti dall'ordinamento, i soci possono effettuare versamenti in conto capitale, versamenti a fondo perduto, finanziamenti fruttiferi e finanziamenti infruttiferi, e finanziamenti rimborsabili nel rispetto delle norme in vigore.

I versamenti sulle quote sono richiesti dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione nei termini e nei modi reputati convenienti, fermo il disposto dell'art. 2477 del Codice Civile.

Tali finanziamenti possono essere effettuati, anche non in proporzione al Capitale Sociale, ma si intendono sempre onerosi, salvo espresso patto contrario.

I soci pubblici locali, a norma dell'art. 207, comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi dell'Ordinamento degli Enti Locali) possono rilasciare garanzia fidejussoria per l'assunzione dei mutui destinati a investimenti, salvo, in ogni caso, quanto previsto dall'art. 14, comma 5, D.Lgs. 175/2016.

TITOLO IX - SCIoglimento

Art.27) - Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinando i criteri di svolgimento della liquidazione.

TITOLO X - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art.28) - Quando ciò sia consentito dall'ordinamento in relazione alle situazioni giuridiche dedotte, le controversie che potranno sorgere tra la Società ed i soci, gli Amministratori ed i liquidatori in dipendenza dal presente Statuto, nei casi non vietati dalla legge, saranno decise da un Collegio Arbitrale composto da tre membri nominati dal Presidente del Tribunale della sede sociale.

Il Collegio Arbitrale deciderà secondo le norme del codice di procedura civile ed in via rituale.

TITOLO XI - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art.29) - Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e



nelle altre leggi vigenti e specificamente applicabili.

Tiziana Depaoli
Dottore Commercialista
Revisore legale

Spett.le
COMUNE di MOLVENO
Piazza Marconi, 1
38018 MOLVENO (TN)

Oggetto: parere dell'organo di revisione sulla proposta di trasformazione del consorzio "Azienda Speciale per l'igiene Ambientale (ASIA)", costituito ai sensi del D.Lgs. 267/2000, in società a responsabilità limitata denominata Azienda Servizi Integrati Ambientali Trentino Srl, in breve "Asia Trentino Srl", soggetta al controllo analogo del comune di Molveno, congiuntamente agli altri enti locali soci, per la prosecuzione, in continuità, della gestione del servizio di igiene ambientale in modalità "in house providing".

La sottoscritta, in qualità di revisore dei conti del Comune di Molveno,

premesse che

- l'organo di revisione ha ricevuto comunicazione in ordine alla volontà da parte delle Amministrazioni soci dell'Azienda Speciale per l'igiene Ambientale (ASIA) di trasformare tale Consorzio in società a responsabilità limitata denominata Azienda Servizi Integrati Ambientali Trentino Srl, in breve "Asia Trentino Srl", con il conferimento di tutto il patrimonio materiale ed immateriale e di tutte le obbligazioni giuridiche attive e passive dell'attuale consorzio per un valore complessivo del patrimonio conferito non inferiore a € 6.637.200,06 al 30/06/2025, approvato dall'Assemblea di ASIA il 09/09/2025;
- la nuova società, così trasformata, dovrà proseguire l'attività del Consorzio ovvero gestire il servizio pubblico locale di igiene ambientale, di gestione integrata dei rifiuti urbani la pulizia delle aree pubbliche e tutela dell'ambiente dagli inquinamenti nei comuni di Albiano, Aldeno, Altavalle, Andalo, Cavedago, Cavedine, Cembre, Lisignago, Cimone, Fai della Paganella, Garniga Terme, Giovo, Lavis, Lona-Lases,

Madruzzo, Mezzocorona, Mezzolombardo, Molveno, Roverè della Luna, San Michele all'Adige, Segonzano, Sover, Spormaggiore, Terre d'Adige, Vallelaghi, tramite il modello "in house providing";

- in questa prima fase viene approvato lo statuto della nuova società ASIA Trentino Srl, lo schema del Regolamento per il funzionamento del comitato strategico per il controllo analogo congiunto da parte degli Enti locali soci affidanti sulla medesima società e lo schema dei Patti Parasociali da parte degli Enti locali soci affidanti sulla medesima società.

Preso atto che:

- gli enti locali, per atto unilaterale, possono trasformare le aziende speciali e i Consorzi, costituiti ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, anche in società a responsabilità limitata, in quanto la riforma del diritto societario è intervenuta successivamente con il D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6;
- la deliberazione di trasformazione sostituisce tutti gli adempimenti costitutivi previsti dalle normative civilistiche, fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 2330 commi 3 e 4, 2330 bis del c.c., per quanto attiene il procedimento di omologazione e pubblicazione dell'atto costitutivo e dello statuto;
- il capitale sociale iniziale della nuova società deve essere determinato in misura non inferiore al capitale di dotazione – patrimonio netto - del Consorzio-Azienda risultante dall'ultimo bilancio approvato e comunque non inferiore all'importo minimo richiesto per la costituzione della società medesima;
- il conferimento e l'assegnazione dei beni alla società, derivanti dalla trasformazione delle Aziende Speciali – Consorzi, sono esenti da imposizioni fiscali dirette e indirette, statali, regionali e provinciali;
- la nuova società in "house", sussistendone i requisiti e le condizioni tracciate dalla normativa attuale, risulta conforme a quanto disposto dall'art. 7 del D.Lgs. 36/2023 e può avvalersi delle procedure semplificate di cui alla legge 127/1997,

Esaminati:

- lo statuto della costituenda società ASIA Trentino Srl;
- lo schema del Regolamento per il funzionamento del comitato strategico per il controllo analogo congiunto da parte degli Enti locali soci affidanti sulla medesima società
- lo schema dei Patti Parasociali da parte degli Enti locali soci affidanti sulla medesima società.

Considerato che tale operazione è tesa ad ottenere i seguenti vantaggi:

- la nuova società rappresenta un soggetto che, oltre a rispondere a una esigenza di sviluppo industriale dei servizi gestiti, può assorbire tutti i vincoli regolatori di ARERA che, se da un lato impongono vincoli e limiti, dall'altro sono una importante opportunità di sviluppo e di integrazione anche in termini di conoscenze,

rappresentando quindi un luogo (la società) di risposte tempestive ai bisogni della collettività, utilizzando soluzioni innovative e specializzate a vantaggio degli enti locali soci;

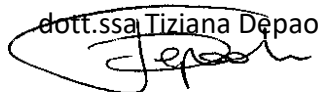
- la possibilità di ampliare la compagine societaria con nuovi enti pubblici trentini per la gestione ottimale degli ambiti o sub ambiti territoriali, in attività accessorie e complementari a tali servizi, così come previste nell'oggetto sociale dello statuto, al fine di contenere, nel rigoroso rispetto della normativa 175/2016, le tariffe applicate agli utenti.

Il sottoscritto Revisore dei conti, per quanto di sua competenza, esprime parere favorevole riguardo alla proposta di deliberazione consigliare avente ad oggetto: *“trasformazione del Consorzio “Azienda Speciale per l’igiene Ambientale (ASIA)”, costituito ai sensi del D.Lgs. 267/2000, in società a responsabilità limitata denominata Azienda Servizi Integrati Ambientali Trentino Srl, in breve “Asia Trentino Srl”, soggetta al controllo analogo del comune di Molveno, congiuntamente agli altri enti locali soci, per la prosecuzione, in continuità, della gestione del servizio di igiene ambientale in modalità ‘in house providing’”*.

Molveno, 1° ottobre 2025

Il Revisore dei conti

dott.ssa Tiziana Depaoli





PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**SERVIZIO PER LA GESTIONE
DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
E PER LE NOMINE E DESIGNAZIONI**

Piazza Dante, 15 – 38122 Trento

P +39 0461 494200

F +39 0461 494603

@ serv.societa@provincia.tn.it

@ serv.societa@pec.provincia.tn.it

Egregio Signore
arch. Andrea BRUGNARA
Sindaco
COMUNE DI LAVIS
Via Matteotti, 45
38105 LAVIS (TN)

e, p.c. Gentile Signora
dott.a Valeria PLACIDI
Dirigente generale
DIPARTIMENTO AFFARI
ISTITUZIONALI, ANTICORRUZIONE E
TRASPARENZA

Gentile Signora
dott.a Francesca GALASSI
Dirigente
SERVIZIO FINANZA LOCALE

L O R O S E D I

S068/2025/1.1.1-2024-82 MN-MC/mb

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: approvazione dell'atto di modifica della durata della convenzione per la gestione dei servizi ambientali e della durata statutaria dell'azienda speciale per i servizi ambientali (ASIA). Parere

Facendo seguito alla Vostra lettera di pari oggetto prot. n. 8038 di data 2 aprile 2025, registrata sub prot. n. 270467 di data 2 aprile 2025, si propongono con la presente gli elementi utili per rispondere ad ANAC nell'ambito del procedimento di vigilanza attivato nei confronti di alcuni enti locali trentini con riferimento al rinnovo dell'affidamento relativo alla gestione della raccolta dei rifiuti in favore della propria azienda consortile denominata azienda speciale per i servizi ambientali (ASIA).

Si fa riferimento, in particolare, alla “*specificità critica*” evidenziata dall'Ufficio vigilanza Concessioni e Partenariati Pubblici Privati di ANAC, per la quale **la modalità di affidamento scelta dagli enti locali non sarebbe consentita**, in quanto non inclusa tra le modalità di gestione previste dalle lettere a), b) e c), dell'articolo 14 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.

Tale criticità appare infondata per le ragioni che di seguito si vanno a proporre.

Con il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 è stato approvato il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (legge delega). Il decreto ha ad oggetto la disciplina generale dei servizi di interesse economico generale prestati a livello locale e contiene **una clausola di salvaguardia** in favore della Provincia autonoma di Trento (articolo 1, comma 5), per la quale “*Le disposizioni del presente decreto costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e sono applicate nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*”.

La Provincia autonoma di Trento, nell'esercizio della **potestà legislativa primaria** riconosciuta dall'articolo 8, punto n. 19) dello Statuto speciale di Autonomia in materia di “*assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali*”¹, si è dotata di una propria disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Tale disciplina è rappresentata:

- per quanto riguarda le modalità di gestione dei servizi pubblici e la proprietà delle strutture dagli articoli 10 e 11 della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6;
- per quanto riguarda l'organizzazione in ambiti territoriali ottimali dagli articoli 13 e 13 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3.

Con riferimento alle modalità di gestione dei servizi pubblici locali di interesse economico, l'articolo 10 della citata legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6 dispone al comma 7 che “*Gli enti organizzano i servizi pubblici nel rispetto della normativa comunitaria, tenuto conto delle caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento*” e che i servizi possono essere gestiti nelle forme elencate dal medesimo comma tra le quali, alla lettera e), è previsto l'affidamento diretto “**ad aziende pubbliche o a enti pubblici economici costituiti dagli enti titolari del servizio secondo i rispettivi ordinamenti e che realizzino la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici di riferimento**”.

L'affidamento in favore di un'azienda speciale consortile appare, pertanto, **essere ammesso dalla norma provinciale**, che disciplina la materia nel territorio della Provincia autonoma di Trento.

Si valuta, inoltre, opportuno ricordare che i rapporti tra legislazione provinciale e statale sono regolati dalla norma di attuazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 la quale, a tutela dell'ordinamento provinciale, **colloca un diaframma tra il medesimo e la legislazione statale**.

¹La competenza legislativa provinciale in materia di servizi pubblici è inoltre riconducibile anche ad una pluralità di altre competenze legislative esclusive e concorrenti. Tra le materie oggetto di potestà esclusiva di cui all'articolo 8, comma 1, dello Statuto speciale di autonomia, si ricordano “l'urbanistica” (numero 5), “viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale” (numero 17), “comunicazioni e trasporti di interesse provinciale” (numero 18). Tra le concorrenti di cui all'articolo 9, comma 1, dello Statuto speciale di autonomia, “igiene e sanità” (numero 10) e “attività sportive e ricreative” (numero 11).

Alla luce di quanto appena evidenziato e della richiamata clausola di salvaguardia contenuta nel decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, si conclude che nel territorio della Provincia autonoma di Trento con riferimento alla scelta della forma di gestione dei servizi pubblici di interesse economico trovi applicazione la sopra evidenziata disciplina provinciale e che, conseguentemente, la forma di gestione dell'azienda speciale consortile scelta da alcuni enti locali trentini (peraltro, per un periodo transitorio) risulta pienamente conforme alla medesima disciplina provinciale.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Il Dirigente
dott. Michele Nulli

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

C_E500 - C_E500 - 1 - 2025-08-26 - 0009889



Comune di Molveno

Piazza G. Marconi, n. 1

38018 Molveno (TN)

Telefono: 0461 586936

Fax: 0461 586968

Codice fiscale e partita IVA: 00149120222

e-mail: protocollo@comune.molveno.tn.it

pec: comune@pec.comune.molveno.tn.it

Codice Univoco Ufficio per fatturazione PA: UF7UM8

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 33 DEL 09/10/2025

OGGETTO: TRASFORMAZIONE DEL CONSORZIO AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE (ASIA), COSTITUITO AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000, IN SOCIETÀ' A RESPONSABILITÀ LIMITATA DENOMINATA AZIENDA SERVIZI INTEGRATI AMBIENTALI TRENTINO SRL, IN BREVE ASIA TRENTINO SRL, SOGGETTA AL CONTROLLO ANALOGO DEL COMUNE DI MOLVENO, CONGIUNTAMENTE AGLI ALTRI ENTI LOCALI SOCI, PER LA PROSECUZIONE, IN CONTINUITA', DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE IN MODALITÀ IN HOUSE PROVIDING

L'anno **2025** il giorno **9** del mese di **Ottobre** alle ore 20.30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Nominativo		Presente
DONINI LORENZO	SINDACO	SI
ALDRIGHETTI ALESSANDRA	CONSIGLIERE	SI
BONETTI ADRIANO	CONSIGLIERE	SI
DONINI ALESSANDRO	CONSIGLIERE	SI
DONINI ANNA ROSA	CONSIGLIERE	SI
DONINI IVANO	CONSIGLIERE	SI
DONINI MAURO	VICE SINDACO	SI
FRIZZERA PAOLO	CONSIGLIERE	AG
FRANCHI CARLOTTA	CONSIGLIERE	SI
MOSER LUCIANA	CONSIGLIERE	SI
NICOLUSSI CRISTINA	CONSIGLIERE	SI
NICOLUSSI DAMIANO	CONSIGLIERE	SI
PIFFER ALESSANDRO	CONSIGLIERE	SI
SARTORI MATTEO	CONSIGLIERE	SI
WEGHER NICOLA	CONSIGLIERE	SI

Totale presenti: 14

Totale assenti ingiustificati: 0

Totale assenti giustificati: 1

Assiste il Segretario Comunale, dott. VANINI MAURIZIO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. DONINI LORENZO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: TRASFORMAZIONE DEL CONSORZIO AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE (ASIA), COSTITUITO AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000, IN SOCIETÀ' A RESPONSABILITÀ LIMITATA DENOMINATA AZIENDA SERVIZI INTEGRATI AMBIENTALI TRENTINO SRL, IN BREVE ASIA TRENTINO SRL, SOGGETTA AL CONTROLLO ANALOGO DEL COMUNE DI MOLVENO, CONGIUNTAMENTE AGLI ALTRI ENTI LOCALI SOCI, PER LA PROSECUZIONE, IN CONTINUITA', DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE IN MODALITÀ IN HOUSE PROVIDING

Premesso che:

- Questo Ente svolge il servizio di igiene ambientale tramite una convenzione, ai sensi degli artt. 40, 42 bis, 44 e 45 della L.R. n. 14 gennaio 1993 e ss.mm.ii.; L.R. n. 10 del 23 ottobre 1998; L.R. 3/06 (deliberazione Assemblea consortile n. 8 del 6 novembre 2015), con la costituzione del Consorzio, dotato di personalità giuridica e autonomia imprenditoriale, denominato "Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale" (ASIA), per la gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e la pulizia delle aree pubbliche e tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, detenendone una partecipazione pari al 5,40 %.
- Con deliberazione del consiglio comunale n. 53 del 29/12/2023, anche a seguito di uno studio preliminare di fattibilità predisposto dal Consorzio Azienda ASIA, sono stati approvati gli indirizzi per l'evoluzione dello stesso in una società di capitali, con la prospettiva di adeguarsi alla forma giuridica richiesta dalla normativa nazionale (D.Lgs. 201/2022) ancorché tale decreto non sia stato, al momento, ancora recepito dalla Provincia Autonoma di Trento e non sia direttamente applicabile. Ciò **per garantire**, per quanto necessario e possa occorrere, la **continuità aziendale e il valore sociale**, seguendo il principio di auto – organizzazione amministrativa di cui all'art. 7 del D.Lgs. 36/2023, attraverso l'affidamento "in house" del servizio di interesse economico generale a livello locale della gestione integrata dei rifiuti urbani, sempre mantenendo logiche e schemi pubblicistici, improntati alla valorizzazione dell'efficienza e dell'efficacia, dell'economicità, funzionalità e qualità tecnico contrattuale del servizio, perseguendo obiettivi di massima soddisfazione dell'utenza, nel puntuale e preciso rispetto della salute e dell'ambiente.
- Con deliberazione del consiglio Comunale n. 58 del 23/12/2024 è stata approvata la modifica dello statuto, circa la durata della convenzione del Consorzio ASIA per la **prosecuzione** dello stesso e del relativo affidamento del servizio di igiene ambientale, **fino al 31/12/2038** in relazione alla durata delle autorizzazioni che il consorzio ha in essere, rilasciate dalla Provincia Autonoma di Trento per lo svolgimento del servizio di raccolta rifiuti. Già in tale provvedimento era prevista la possibilità di provvedere, nel minor tempo possibile, alla trasformazione del consorzio in una società a responsabilità limitata, sia per anticipare l'adeguamento alla normativa nazionale, che prevede la forma giuridica della società di capitali per la gestione dei servizi a rete secondo il modello del "in house providing", assumendo così forma giuridica che può permettere più facilmente di **creare rete e rapporti di collaborazione** attuando

strategie di ampliamento del perimetro gestionale, con altri soggetti analoghi all'interno del territorio provinciale, maggiore caratterizzazione imprenditoriale e snellezza operativa nella gestione dei servizi, nonché maggiore flessibilità nella acquisizione e gestione di risorse finanziarie, in conformità agli indirizzi della Provincia Autonoma di Trento, anche al fine di consentire economie di scala e di scopo, così come previsto dall'art.5 del D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201 e dal piano strategico di ARERA 2022 -2025.

Dato atto che:

- Come previsto nella delibera sopra citata, nel relativo contratto di servizio in continuità è stata inserita una clausola di salvaguardia all'art.21 *"...21.2 La risoluzione del presente contratto può avvenire automaticamente anche a seguito di disposizioni emanate dall'Ente competente titolare dell'affidamento in essere che rendono necessaria la definizione di nuovi modelli gestionali."*
- Il percorso di prosecuzione del Consorzio – Azienda e, in particolare, la clausola di salvaguardia sopra citata, espressamente richiesta da tutti gli enti locali consorziati, è stato **preventivamente comunicato** alla Provincia Autonoma di Trento con nota n. 2663 del 22/11/2024, inviata da parte di ASIA a firma dei Sindaci di tutti i comuni soci.

Considerato che:

- A riscontro della notifica della prosecuzione del Consorzio Azienda per l'Igiene Ambientale (ASIA), con due distinte note, l'Autorità Garante per la tutela della concorrenza e del mercato -AGCM- in data 06/03/2025, e l'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC -in data 01/04/2025 Fasc. UVCP prot. 1338/2025, hanno richiamato il Comune al fatto che il consorzio-azienda non risponde più ad uno dei modelli previsti dal D.Lgs. 201/2022 per gestione dei servizi a rete, invitando alla costituzione di una società di capitali come soggetto gestore del servizio nel caso di scelta del modello *"in house providing"*.
- Con la nota trasmessa dalla Provincia Autonoma di Trento al Comune di Lavis datata 23/04/2025, allegata al presente atto, (Sub. C) e poi trasmessa alle due Autorità, è stato chiarito che, **non** applicandosi agli enti della Provincia Autonoma di Trento le disposizioni del D.Lgs. 201/2022, l'operato dell'ente era legittimo.

Tenuto conto che:

- Ciononostante, le amministrazioni socie di ASIA, in coerenza con il progetto delineato già nel dicembre 2023, hanno proseguito il cammino per la trasformazione del Consorzio in società a responsabilità limitata e, a seguito del rinnovo e all'insediamento degli organi comunali (maggio 2025), si è svolta l'assemblea del consorzio azienda in data **2 luglio 2025**, nella quale si è preso atto dello stato di avanzamento del progetto, confermando l'indirizzo, e quindi sono ora pronte a procedere in tal senso.

- Nel frattempo, la Provincia Autonoma di Trento ha avviato la costituzione di un Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale (EGATO) che, al termine di un **periodo di 5 anni** dalla sua costituzione, determinerà le modalità di regolazione del servizio sull'intero territorio provinciale.
- Anche se la PAT non ha ancora concluso il percorso di costruzione dell'EGATO provinciale, si può considerare raggiunta l'intesa tra la provincia e gli enti locali riguardo alla possibilità prevista dalla convenzione di istituzione dello stesso relativa ai sub-ambiti gestionali identificati, che recita: *"(...) tenuto conto delle specificità territoriali e di natura socio-economica nonché dell'esistente architettura istituzionale per l'esercizio delle potestà amministrative a livello locale (...)"* e governati dalle c.d. Assemblee Territoriali *"quale organo decisionale per le funzioni dei sub-ambiti"* costituite dai rappresentanti degli enti locali di riferimento.
- Come già indicato, negli atti di prosecuzione del Consorzio ASIA è stata inserita una clausola di salvaguardia che dispone l'automatico adeguamento del contratto di servizio a quanto sarà disposto dall'EGATO (cfr. art. 21 contratto di servizio).
- **Tale clausola viene ereditata anche dal nuovo soggetto giuridico che si propone di costituire con la trasformazione, garantendo la piena "compliance" con qualsiasi modello organizzativo che il nuovo ente vorrà decidere nel territorio provinciale.**

Considerato che:

- Gli enti locali, per atto unilaterale, possono trasformare le aziende speciali e i Consorzi, costituiti ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, anche in società a responsabilità limitata, in quanto la riforma del diritto societario è intervenuta successivamente con il D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6;
- La deliberazione di trasformazione sostituisce tutti gli adempimenti costitutivi previsti dalle normative civilistiche, fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 2330 commi 3 e 4, 2330 bis del c.c., per quanto attiene il procedimento di omologazione e pubblicazione dell'atto costitutivo e dello statuto;
- Il capitale sociale iniziale della nuova società deve essere determinato in misura **non inferiore** al capitale di dotazione – patrimonio netto - del Consorzio-Azienda risultante dall'ultimo bilancio approvato e comunque non inferiore all'importo minimo richiesto per la costituzione della società medesima;
- Il conferimento e l'assegnazione dei beni alla società, derivanti dalla trasformazione delle Aziende Speciali – Consorzi, **sono esenti da imposizioni fiscali dirette e indirette, statali, regionali e provinciali.**

Ritenuto che:

- Fermo restando le valutazioni già espresse negli indirizzi di cui sopra, la nuova società in "house", sussistendone i requisiti e le condizioni tracciate dalla normativa attuale, risulta conforme a quanto disposto dall'art. 7 del D.Lgs. 36/2023 e può avvalersi delle

procedure semplificate di cui alla legge 127/1997;

- Pertanto, in questo momento la valutazione da fare riguarda principalmente due aspetti.

Prima di tutto va valutata la scelta sulla modalità di gestione del servizio, fra un modello di affidamento "*in house*", costituendo una società di capitali soggetta al **controllo analogo congiunto** dei Comuni, oppure ricorrendo al mercato, e quindi ad una gara pubblica, nelle varianti del semplice appalto e del partenariato pubblico-privato.

La scelta del modello organizzativo è soggetta alla necessità di una analitica motivazione che ne giustifichi l'opportunità ed il vantaggio per l'interesse pubblico rispetto alle altre opzioni normativamente possibili.

Nel caso di scelta dell'affidamento "*in house*", la costituzione, o nel caso di specie la trasformazione, di una società pubblica, soggiace a quanto previsto dal D.Lgs. 175/2016, che prevede la previsione di una motivazione rafforzata nella quale sia evidenziata la rispondenza del nuovo soggetto ad un vincolo di scopo, ovvero la produzione di beni e servizi strettamente necessari alle proprie finalità istituzionali, ed un vincolo di attività fra quelle ammesse, quale è la produzione di servizi di interesse generale.

In relazione alla scelta del modello di gestione del servizio, si deve tener conto del fatto che i Comuni soci del consorzio azienda ASIA già gestiscono il servizio tramite un proprio soggetto economico, con una dotazione di capitale composto da risorse finanziarie, immobili, attrezzature, personale e "know-how", già in grado di svolgere con soddisfazione lo stesso servizio, senza la necessità di attingere nuove risorse da reperire sul mercato privato.

Inoltre, la qualità del servizio reso al pubblico è assai elevata, come dimostra la relazione allegata al bilancio consuntivo dell'esercizio 2024, agli atti dell'istruttoria della presente deliberazione, nella parte in cui si illustra la situazione attuale ed i risultati conseguiti da ASIA.

Il ricorso ad un appalto non sarebbe quindi giustificato dalla necessità di attingere risorse e conoscenze non detenute dalle amministrazioni; al contrario, si metterebbe un capitale, costruito in decenni di attività da parte dei Comuni, nella disponibilità di operatori privati, i quali, legittimamente, dovrebbero trarre un profitto dalla gestione, che andrebbe a pesare sulle tariffe praticate all'utenza.

Inoltre, le tariffe attuali, confrontate con quelle di altri operatori in Provincia di Trento e con il mercato nazionale, sono convenienti per l'utenza e quindi anche da questo punto di vista il ricorso ad un appalto **non appare giustificabile con l'obiettivo di contenere l'aumento delle tariffe.**

Tra l'altro, il piano strategico industriale (PSI) 2026/2038, messo a punto dai Comuni in collaborazione con il Consorzio ASIA, allegato **alla presente deliberazione** (Sub. A), ed elaborato in occasione della valutazione relativa alla prosecuzione dell'attività del Consorzio fino al 2038, completo di asseverazione rilasciata da un professionista terzo (Sub. A1), evidenzia come l'attività della società sia in grado di finanziare anche gli investimenti destinati

al mantenimento ed al miglioramento delle attività svolte, **senza la necessità di conferimento di capitale da parte degli enti soci**. Anche questo aspetto evidenzia quindi la mancanza dell'esigenza di un eventuale ricorso all'appalto o alla concessione del servizio, al fine di impiegare capitali privati al finanziamento degli investimenti, ed ancor meno l'ipotesi di un partenariato pubblico-privato, di cui non sussistono i presupposti.

A supporto di tali considerazioni è stata commissionata dai Comuni, ad un soggetto altamente qualificato, una relazione sullo stato dell'affidamento al Consorzio, che testimonia la bontà dell'attuale gestione e quindi supporta la decisione di non ricorrere all'affidamento in appalto o in concessione o al partenariato pubblico-privato, ma di mantenere il servizio in un ambito direttamente controllato dalle amministrazioni socie, adeguando l'attuale forma giuridica del consorzio-azienda a quella prevista dal D. Lgs. 201/2022 in adeguamento alle norme comunitarie, e quindi nella forma giuridica di una società di capitali individuata per le dimensioni dell'attività svolta, per le caratteristiche dei soci e per il costo di gestione del soggetto giuridico, in una società a responsabilità limitata.

La relazione, tra l'altro, illustra puntualmente i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo, in particolare, a:

- Investimenti finalizzati al completamento del ciclo integrale di trattamento e valorizzazione dei rifiuti urbani, al fine di contenere i costi, e a garantire i principi comunitari di **autosufficienza** e di **prossimità** di cui al D.Lgs. 152/2006;
- Qualità tecnica e contrattuale del servizio erogato;
- Costi efficienti dei servizi garantiti agli utenti;
- Impatto sulla finanza pubblica;
- Obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità ai servizi.

Da rilevare altresì che, da una recente analisi circa le relazioni pubblicate dagli Enti Locali, si può desumere che le più rilevanti valutazioni qualitative per l'affidamento a società in house riguardano:

- Flessibilità organizzativa rispetto alle necessità del servizio;
- Semplicità ed efficienza dei processi decisionali;
- Tutela delle persone e delle competenze acquisite;
- Eliminazione dei costi di start up;
- Benefici di universalità e socialità;
- Benefici e obiettivi di efficienza, economicità e ottimizzazione delle spese societarie.

Con l'affidamento "in house", ed in particolare tramite il **controllo analogo** che gli enti partecipanti esercitano sull'azienda, **congiuntamente e con leale e fattiva collaborazione ricercando l'unanimità nelle decisioni strategiche**, i Comuni possono avere un ruolo diretto in fase di pianificazione, nel rispetto degli equilibri economico finanziari specifici.

La nuova società **rappresenta quindi** un soggetto che, oltre a rispondere a una esigenza di sviluppo industriale dei servizi gestiti, può assorbire tutti i vincoli regolatori di ARERA che, se da un lato impongono vincoli e limiti, dall'altro sono una importante opportunità di sviluppo e

di integrazione anche in termini di conoscenze, rappresentando quindi un luogo (la società) di risposte tempestive ai bisogni della collettività, utilizzando soluzioni innovative e specializzate a vantaggio degli enti locali soci.

Anche la condivisione chiara e univoca di drivers di ripartizione dei costi indiretti, comuni e generali, garantisce trasparenza e rappresentatività a tutta la compagine societaria, ovvero anche ai **piccoli comuni**, e sarà in grado di rispondere alle prossime direttive di ARERA sulla separazione contabile nel settore dei rifiuti urbani.

Data quindi la scelta dell'affidamento verso il modello "*in house providing*", così come evidenziato nello studio preliminare del 2023 e successivamente confermato dal piano strategico industriale, **asseverato da un professionista indipendente ed esterno alla società**, si è ritenuto che la soluzione più idonea per la prosecuzione dell'attività del consorzio-azienda nella gestione del servizio pubblico fosse la trasformazione dello stesso in una società di capitali.

Non solo, la nuova configurazione può consentire anche di attuare operazioni di scelta di nuovi soci, **purché enti pubblici del Trentino**, e quindi ampliare la compagine societaria non solo per la gestione ottimale degli ambiti o sub ambiti territoriali, che saranno definiti dalla Provincia Autonoma di Trento, ma anche in attività accessorie e complementari a tali servizi, così come previste nell'oggetto sociale dello statuto, al fine di contenere, nel rigoroso rispetto della normativa 175/2016, le tariffe applicate agli utenti.

Infine, come ben evidenziato, l'adozione del modello di *governance*, rafforza il principio di **responsabilità e partecipazione dei singoli comuni soci, anche di piccole dimensioni**, con una partecipazione proattiva alla gestione in termini di indirizzi e controllo **continuo** dei servizi pubblici erogati ai cittadini, in quanto consente anche di assicurare le condizioni economico – finanziarie, ambientali e sociali, nonché un adeguato sviluppo imprenditoriale mantenendo, nel contempo, il controllo interamente pubblico della società. Tale modello prevede la costituzione di un comitato strategico per il controllo analogo congiunto, **composto da 7 membri** in rappresentanza delle comunità di valle e dei territori, che potranno esercitare un controllo più consapevole e informato sull'azione della società e sui meccanismi regolatori connessi e, al contempo, impone un **costante e continuo confronto a livello territoriale** con tutte le amministrazioni socie in merito alle decisioni strategiche e sugli atti fondamentali della società.

Inoltre, la nuova società è conforme alla normativa vigente per l'affidamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani nel comune di Molveno, anche in virtù di quanto disciplinato dall'art. 3 bis del D.L.18 agosto 2011, n. 138 convertito in Legge il 14 settembre 2011, n. 148.

Il secondo aspetto da tenere presente è che tale trasformazione è vincolata, ai sensi del D.Lgs 175/2016, dalla presenza e dalla puntuale dimostrazione di alcuni requisiti. **L'art. 5 del D.Lgs. 175/2016 prevede che la costituzione di una società a partecipazione pubblica** sia

consentita solo al ricorrere di specifici presupposti e seguendo una procedura ben definita.

Prima di tutto debbono sussistere **esigenze che non possono essere soddisfatte con il ricorso al mercato. Nel caso in oggetto si rientra nella** gestione di servizi pubblici locali (di rilevanza economica e non), espressamente affidata all'amministrazione comunale, ovvero la gestione del servizio integrato di igiene ambientale proseguendo l'attività del Consorzio Azienda per l'igiene ambientale (ASIA).

La costituzione del soggetto giuridico privato si ritiene, per quanto sopra espresso con la scelta del modello "in house" per la gestione del servizio, pienamente rispondente all'interesse pubblico e, data anche l'esistenza dell'attuale consorzio azienda, soluzioni alternative come l'affidamento a operatori privati, non si ritiene siano meno onerose o più vantaggiose per l'utenza.

Nel dettaglio dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo e nazionale per la costituzione di una società e per la contestuale sottoscrizione di partecipazioni in essa (artt. 5, 7 e 8 del TUSPP), si può quindi esporre quanto segue.

A. Sulla compatibilità con i fini istituzionali dell'Ente socio (art. 5, c. 1, TUSPP)

La costituzione della Società e la sottoscrizione delle partecipazioni societarie, con la trasformazione del consorzio ASIA ed il conferimento dell'intera attività e patrimonio alla nuova società, sono rispettose di quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del TUSPP, avendo la trasformazione del consorzio in una società che ha per oggetto l'esercizio di attività e la gestione di un servizio pubblico strettamente necessario alle finalità del Comune di Molveno e degli altri comuni soci, quale appunto il servizio di igiene ambientale, riconducibile all'ambito dei servizi di interesse generale.

B. Sull'adempimento dell'onere di motivazione analitica sulle «ragioni» e sulle «finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato» (art. 5, c. 1, TUSPP)

Sussistono le **ragioni di convenienza economica** per la costituzione della nuova società, dato che si tratta del conferimento del patrimonio materiale ed immateriale facente capo al Consorzio Azienda Per l'igiene Ambientale (ASIA), **senza il conferimento di denaro, né a titolo di sottoscrizione di capitale, né a titolo di finanziamento.**

In primis, si rileva che il Comune di Molveno non detiene altre partecipazioni in società che svolgono attualmente attività analoghe o simili a quelle che sono attualmente svolte dal Consorzio Azienda ASIA e che, all'esito della trasformazione con il conferimento da ASIA alla nuova S.r.l. di tutto il relativo patrimonio, saranno svolte dalla nuova società tutte le attività di **gestione diretta del servizio, come previste dal vigente contratto di servizio 2026-2038**

(che peraltro agisce su un ambito di servizio definito dal V° aggiornamento del Piano Provinciale per la gestione dei rifiuti, e quindi ambito non modificabile con decisioni delle singole amministrazioni comunali). Si rinvia al contenuto della Relazione predisposta per la deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 23/12/2024, in sede di rinnovo della convenzione della gestione associata del servizio tramite consorzio azienda fino al 31/12/2038.

L'ente ha effettuato, da ultimo con la deliberazione del consiglio comunale n. 56 del 23/12/2024, la ricognizione delle proprie società partecipate. Nessuna delle società di cui il Comune è socio, ha una compagine sociale corrispondente a quella della compagine rappresentata dai 24 Comuni del Consorzio ASIA e, quindi, sotto questo aspetto, non esiste già un soggetto che raggruppi le amministrazioni comunali all'interno di un soggetto economico ad ordinamento privatistico.

Dalla ricognizione delle partecipazioni emerge che fra le società partecipate nessuna società ha nel proprio oggetto sociale lo svolgimento del servizio di igiene ambientale nè che potrebbe assumere tali funzioni svolgendo attualmente servizi analoghi.

Si ricorda, inoltre, che l'operazione di costituzione e trasformazione del consorzio azienda per l'igiene ambientale ASIA, rientra nel più ampio progetto di creazione di un veicolo *in house* di riferimento che possa portare ad una ridefinizione degli ambiti nel territorio provinciale, anche mediante aggregazione con altri soggetti che svolgono per ambiti limitrofi a quello del bacino ASIA, lo stesso servizio.

C. Sull'adempimento dell'onere di motivazione sulla «compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa» (art. 5, c. 1, TUSPP).

Dal contenuto dei documenti connessi all'operazione in questione, emerge la compatibilità della scelta di costituire la società e di sottoscrivere le partecipazioni societarie mediante la trasformazione del consorzio-azienda e la devoluzione alla nuova S.r.l. del patrimonio dedicato interamente alla gestione del Servizio Igiene Ambientale, con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, in relazione ai risultati attesi anche in termini di standard qualitativi del servizio erogato. La nuova società, in breve ASIA Trentino S.r.l., opererà sulla scorta del conferimento del patrimonio materiale ed immateriale e del personale del Consorzio ASIA, che contestualmente viene a cessare. Pertanto, le considerazioni che si formulano nella presente sede non possono che riguardare l'organizzazione, l'*expertise* e il *know how* di ASIA, essendo destinati a transitare in capo alla nuova società e, dunque, a caratterizzarne l'operato, una volta perfezionato quello che di fatto risulta essere una mera modifica della forma giuridica del soggetto incaricato per conto dei Comuni soci alla gestione del servizio, in conformità alle disposizioni della normativa nazionale (D.Lgs.201/2022) in corso di recepimento da parte della provincia Autonoma di Trento, così come evidenziato dalla relazione n.304/2025/I/rif - Quinta relazione, ai sensi

dell'art. 5, comma 6 del Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante " Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" di ARERA del 1° luglio 2025 – (cfr. pag. 17 e 39/41).

Il Consorzio Azienda ASIA, come noto, rappresenta una realtà solida e consolidata sul territorio dell'ambito in cui opera in Provincia di Trento, essendo – come illustrato in premessa – un consorzio azienda partecipato solo da Comuni, destinato esclusivamente alla realizzazione del servizio di igiene ambientale in favore di questo Comune e degli altri 23 comuni soci, per oltre 68.000 abitati equivalenti serviti, considerando anche la maggior presenza di utenza derivante dalla vocazione turistica di una buona parte degli stessi Comuni serviti.

La relazione allegata, commissionata dal Comune di Lavis per conto di tutti i soci del consorzio azienda, fornisce, insieme ai documenti presentati dall'azienda tra cui il PSI 2026/20238, l'asseverazione etc., un'**analisi economico-finanziaria** della sostenibilità della società, basata sulla attuale situazione del consorzio ASIA che subirebbe la trasformazione in S.r.l., dimostrando non solo la sostenibilità dell'attuale gestione, ma anche la capacità di investire nel rinnovo e sviluppo dell'azienda, fornendo alla stessa ulteriori capacità in grado di migliorare il servizio, ridurre o, comunque, non accrescere i costi per l'utenza, e ciò senza la necessità del conferimento da parte dei Comuni di ulteriori dotazioni finanziarie oltre a quanto già all'interno del patrimonio del Consorzio azienda che si intende trasformare.

Per assicurare l'adempimento e il raggiungimento di tutti i servizi e gli obiettivi proposti e contrattualizzati, all'esito del suddetto conferimento dell'intero consorzio azienda ASIA, la nuova società avrà alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente e idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti, nel pieno rispetto di quanto stabilito dal C.C.N.L. dei servizi ambientali attualmente vigente sottoscritto da Utilitalia, Cisambiente, Legacoop, AGCI, Confcooperative e le OO.SS – FPCGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI e FIADEL..

Il personale di ASIA, che transiterà in capo alla nuova S.r.l., è istruito puntualmente sul servizio da svolgere e sulle caratteristiche e sulle modalità operative dei macchinari, degli impianti, delle attrezzature nonché dei dispositivi individuali di protezione previsti; è previsto il mantenimento di un costante elevato grado di conoscenze professionali del personale di ogni ordine e grado attraverso l'organizzazione e l'erogazione di periodici corsi di aggiornamento.

Per lo svolgimento del servizio, ASIA (e, dunque, in prospettiva, la nuova S.r.l.) utilizza mezzi e attrezzature in perfetto stato di efficienza e di decoro, in quantità sufficiente e di tipo idoneo al regolare svolgimento dei servizi. Tutti i macchinari, i mezzi e le attrezzature sono mantenuti costantemente in perfetto stato di efficienza, pulizia, disinfezione e presentabilità, essendo assoggettati a revisioni periodiche e adeguamenti, così come previsto dal PSI 2026/2038, ai futuri sviluppi ambientali e di sicurezza e igiene sul lavoro.

La qualità dei servizi offerti e l'attenzione alle esigenze dei territori serviti hanno permesso ad ASIA di radicarsi e ampliare negli ultimi anni il proprio bacino d'attività, prevedendo nel proprio piano strategico industriale una serie di investimenti, interamente finanziati a carico

della società stessa, che possono portare a migliorare la qualità del rifiuto inviato a riciclo ed a ridurre i costi, anche fornendo servizi utili oltre il proprio ambito di operatività, mettendosi a disposizione dell'ambito provinciale, con lo scopo di recuperare ulteriori risorse a contenimento delle tariffe ed a miglioramento del servizio offerto.

Sicché ASIA risulta fortemente inserita e integrata nel territorio e in linea con le disposizioni nazionali, europee e regolatorie. Tale caratteristica è peculiare, posto che ASIA risulta essere un gestore integrato nel sistema provinciale che si occupa direttamente delle attività del ciclo dei rifiuti relative, dalla raccolta e trasporto al trattamento degli stessi, con conferimento del residuo non recuperabile secondo le disposizioni del Piano rifiuti della Provincia Autonoma di Trento, a cui compete la gestione dello smaltimento dei rifiuti non diversamente recuperabili.

Inoltre, già nel Piano Strategico Industriale 2026/2038 erano illustrati i principali indicatori di performance economico-finanziarie e ambientali, che mostravano l'alta qualità dei servizi resi e la rispondenza alle performance ambientali richieste dal Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti Urbani e dalle certificazioni ambientali detenute dall'azienda.

La gestione del Servizio Igiene Ambientale nell'ambito del territorio di questo Comune continuerà a essere disciplinata dal contratto di servizio attualmente in essere con ASIA, come da ultimo modificato a seguito di deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 23/12/2024, che ha prorogato il consorzio azienda fino al 31/12/2038, contratto che transiterà in capo alla nuova s.r.l. quale elemento costitutivo del patrimonio immateriale conferito dalla stessa ASIA. In questa sede è allegato un atto aggiuntivo al contratto per confermare la validità dello stesso anche nei rapporti fra il Comune ed il nuovo soggetto giuridico (Sub. B).

D. Sull'adempimento dell'onere di motivazione sulla «compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese». Sulla sottoposizione dello «schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica» (art. 5, c. 2, TUSPP).

Dalla documentazione relativa al presente atto si rileva l'assenza di elementi tali da evidenziare la sussistenza di interventi finanziari a favore della nuova società a responsabilità limitata, riconducibili ad aiuti di Stato.

Con riferimento alla previsione di cui all'art. 5, c. 2, TUSPP, si dà atto che lo schema di atto deliberativo, con i relativi allegati, è stato sottoposto ad una fase di consultazione pubblica mediante:

- pubblicazione sull'albo pretorio on line per il periodo di 30 giorni a partire dal 18/08/2025 e fino al 17/09/2025;
- trasmissione della proposta via PEC a tutte le società partecipate dal Comune di Molveno per l'acquisizione di eventuali osservazioni in merito;
- pubblicazione nella sezione "Avvisi" del sito *web* istituzionale del Comune di Molveno dal 18/08/2025 e fino al 17/09/2025;

- affissione nelle sedi e negli spazi istituzionali del Comune di Molveno;
- pubblicazione nella sezione “*Novità*” del sito *web* istituzionale di ASIA;

In tale periodo sono state informate le Associazioni di categoria e le OO.SS del progetto di trasformazione, di cui si allega il verbale di data 09.09.2025 (Sub. I) e non sono giunte osservazioni

Anche la consultazione pubblica non ha fatto emergere elementi che mettano in dubbio la scelta del modello “in house” per la gestione del servizio gestione rifiuti, tramite la trasformazione del consorzio azienda in società a responsabilità limitata.

Visti i documenti citati in premessa, ed esaminati gli schemi, trasmessi con nota del 09/07/2025 da ASIA, degli atti societari della società Azienda Servizi Integrati Trentino S.r.l. e, in particolare, **lo schema dello Statuto**, nonché il **Regolamento per il funzionamento del comitato strategico per il controllo analogo congiunto** ed i **Patti parasociali** condivisi da parte di tutti degli Enti locali soci affidanti ad ASIA Trentino S.r.l., (Sub. F, G e H), allegati al presente provvedimento.

Considerato che, ai sensi dell'articolo 2295 comma 9 del codice civile, l'atto costitutivo deve indicare la durata della società, la stessa viene convenzionalmente fissata fino al 31 dicembre 2050.

Il valore del patrimonio conferito nella società è stato determinato in un valore non inferiore a euro 6.637.200,06 al 30/06/2025, come approvato dall'Assemblea di ASIA il 09/09/2025, di cui, in forza della propria partecipazione al consorzio azienda, e conseguentemente nella stessa misura nella nuova società a responsabilità limitata, pari al 5,40%, il Comune di Molveno detiene l'importo di euro 358.374,11;

Sulla deliberazione è stato assunto il parere **del revisore unico dell'ente**, prot. 6190 del 03/10/2025 **(allegato sub D)**.

Si ritiene quindi, in conclusione, che la costituzione della Società, in breve ASIA Trentino S.r.l., tramite il conferimento di patrimonio ed attività del Consorzio ASIA, attività interamente relativa alla gestione del SIA, risponda al principio ex art. 1 della l. n. 241/90 di economicità dell'azione amministrativa e che tutti gli atti, i documenti e gli adempimenti relativi alla stessa possano essere approvati con la presente deliberazione e, pertanto, mediante un unico passaggio decisionale al fine di ottimizzare i risultati prefissati dall'Amministrazione comunale, mediante l'approvazione dei precedenti atti di indirizzo.

Dato atto dell'urgenza di provvedere al fine di compiere tutti i passi necessari alla costituzione della società, dandole operatività con il 01/01/2026;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ascoltata la relazione;

Ascoltati gli interventi dei consiglieri;

Preso atto che con deliberazione del Consiglio comunale di Molveno n. 50 dd. 23.12.2024, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2025-2027, il Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027 (Allegato 9 al D. Lgs. n. 118/2011), il Piano degli indicatori e la Nota integrativa.

Verificato che, con l'introduzione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), ai sensi dell'art. 6 del D.L. 9 giugno 2021 n. 80 convertito nella Legge 113/2021, il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) non ricomprende gli obiettivi gestionali;

Evidenziato che con deliberazione giuntale n. 8 dd. 19.01.2024, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e di Organizzazione del Comune di Molveno per il triennio 2024-2026, vigente nelle more dell'approvazione del PIAO 2025-2027;

Richiamata la deliberazione giuntale n. 1 dd. 08.01.2025, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con cui è stato approvato il PEG 2025-2027 per la sola parte finanziaria;

Considerato inoltre che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Dato atto del rispetto dell'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Visti:

- la L.P. 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) e s.m.;
- il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014.

Acquisiti il parere, con osservazioni, in ordine alla regolarità tecnico amministrativa ed il parere, con osservazioni, relativo alla regolarità contabile rilasciati rispettivamente dal Segretario comunale e dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 2 del 3 maggio 2018 e s.m.

Visto il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. n. 2 del 3 maggio 2018 e s.m.;

Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 53 dd 29/12/2023 e n.58 dd 23/12/2024

Visto il vigente Statuto del Comune di Molveno approvato con deliberazione consiliare n. 42 di data 30.12.2014;

Visto il nuovo Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 dd. 24.01.2018 e ss.mm.;

Visti i vigenti Decreti di nomina dei Responsabili dei vari Servizi comunali;

Ritenuto infine necessario dare immediata attuazione al presente provvedimento, stante l'urgenza di provvedere ai necessari adempimenti;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore unico ai sensi dell'art. 239 del d.lg. n. 267/00, già sopra richiamato e posto fra gli allegati della presente deliberazione;

Dato atto dell'urgenza di provvedere al fine di compiere tutti i passi necessari alla costituzione della società, dandole operatività con il 01/01/2026;

Rilevata la propria competenza a deliberare sull'argomento in relazione a quanto previsto dall'art. 42, c. 2, lett. a), e), g), d.lg. n. 18 agosto 2000, n. 267, nonché dagli artt. 5, 7 e 8 del TUSPP.

Accertata la propria competenza ad adottare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49, co. 3, lett. e) e g) del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m., con voti favorevoli n 14 contrari n. 0 astenuti n. 0, su n° 14 Consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge, resi separatamente con riguardo all'immediata eseguibilità da conferire alla presente,

Con voti espressi in forma palese per alzata di mano,

favorevoli n. 14

contrari n. 0

astenuti n. 0

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse e le considerazioni sopra richiamate formano parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, così come gli allegati che si producono;
2. di approvare la costituzione dell'**Azienda Servizi Integrati Ambientali Trentino S.r.l.**, in breve, **ASIA Trentino S.r.l.**, fissando l'operatività della nuova società con il 01.01.2026, a seguito dell'assemblea straordinaria dei soci del Consorzio Azienda per l'Igiene Ambientale ASIA avente ad oggetto:

- la trasformazione del consorzio in società a responsabilità limitata con il conferimento di tutto il patrimonio materiale ed immateriale e di tutte le obbligazioni giuridiche attive e passive del consorzio azienda per l'igiene ambientale (ASIA), con sede a Lavis, alla nuova ASIA Trentino S.r.l., con sede a Lavis, per un valore complessivo del patrimonio conferito non inferiore a euro 6.637.200,06 al 30/06/2025, approvato dall'Assemblea di ASIA il 09/09/2025, di cui, in forza della propria partecipazione al consorzio azienda e conseguentemente nella stessa misura nella nuova società a responsabilità limitata pari al 5,40 %, il Comune di Molveno detiene l'importo di euro 358.374,11;
 - la cessazione del consorzio azienda per l'igiene ambientale (ASIA) con sede a Lavis e la cessazione della convenzione fra i Comuni per la gestione del servizio di igiene ambientale, da ultimo approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 dd. 23/12/2024, con il 31/12/2025.
3. di confermare il Piano Strategico Industriale e il Piano Economico Finanziario di affidamento 2026/2038 di ASIA TRENTINO S.r.l, con relativa asseverazione, e il conseguente contratto di servizio, già approvati con la deliberazione del Consiglio comunale n. 58 dd. 23/12/2024, nuovamente allegati per completezza dell'atto (sub A e sub A.1);
 4. di approvare le relazioni commissionate dal comune di Lavis, per conto di tutti gli enti locali, ad Utilitatis Servizi srl, "Relazioni congruità trasformazione" che, insieme a tutta la documentazione allegata e richiamata in premessa contribuiscono a rafforzare la motivazione prevista, anche, dagli artt. 14 e 17 del D. Lgs. 201/2022, anche se non applicabile puntualmente alla Provincia Autonoma di Trento, per quanto meglio specificato nella nota inviata al Comune di Lavis allegata al presente atto, e assolve all'art. 7 del D. Lgs. 36/2023; (sub E e sub E.1)
 5. di confermare e, per quanto necessario, approvare, quale forma di gestione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani nei comuni di Albiano, Aldeno, Altavalle, Andalo, Cavedago, Cavedine, Cembre Lisignago, Cimone, Fai della Paganella, Garniga Terme, Giovo, Lavis, Lona-Lases, Madruzzo, Mezzocorona, Mezzolombardo, Molveno, Roverè della Luna, San Michele all'Adige, Segonzano, Sover, Spormaggiore, Terre d'Adige, Vallelaghi il modello "*in house providing*" e, pertanto, di **confermare in continuità l'affidamento del servizio integrato di igiene ambientale ad Azienda Servizi Integrati Ambientali Trentino S.r.l.**, in breve, **ASIA Trentino S.r.l.**;
 6. di stabilire, in conformità alla previsione contenuta nell'art. 203, comma 2, lettera c), D.Lgs. 152/2006, e in considerazione degli investimenti dal Piano Strategico Industriale del PEFA di cui al punto 3 e dei tempi di recupero degli investimenti, anche in conformità a quanto disposto da ARERA, che la **durata dell'affidamento abbia durata 2026 - 2038, fermo restando quanto previsto dall'art. 21 del contratto di servizio e fatta salva la verifica triennale così come previsto dall'art. 17 del D. Lgs. 201/2022.**

7. di approvare lo schema dello Statuto della ASIA Trentino s.r.l di cui all'Allegato (sub F) alla presente deliberazione;
8. di approvare lo schema del Regolamento per il funzionamento del comitato strategico per il controllo analogo congiunto da parte degli Enti locali soci affidanti sulla medesima società di cui all'Allegato (sub G) alla presente deliberazione;
9. di approvare lo schema dei *Patti Parasociali* da parte degli Enti locali soci affidanti sulla medesima società di cui all'Allegato (sub. H) alla presente deliberazione;
10. di autorizzare la firma da parte del Sindaco Pro-tempore dei *Patti Parasociali* in nome e per conto dell'amministrazione comunale che rappresenta.
11. di dare atto che, ai sensi dell'art. 4, c. 1 e 2, TUSPP, la costituzione di ASIA Trentino s.r.l e la susseguente acquisizione delle relative partecipazioni societarie sono strettamente necessarie al conseguimento delle finalità istituzionali relative allo svolgimento del servizio di igiene ambientale, servizio pubblico *ex lege* di competenza comunale;
12. di pubblicare la presente deliberazione nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito istituzionale ai sensi e per gli effetti del d.lg. n. 33/13, nonché del TUSPP;
13. di pubblicare la presente deliberazione sull'Albo pretorio *online* per dieci giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 183 comma 2 del Codice degli enti locali della Regione trentino Alto Adige, L.R. 03/05/2018 n. 2 e s.m.;
14. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Corte dei Conti per le finalità previste dall'art. 5, c. 3, TUSPP;
15. di trasmettere copia della presente deliberazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) per le finalità previste dall'art. 5, c. 3, TUSPP e ad ANAC;
16. di trasmettere alla Provincia Autonoma di Trento e alla Agenzia Provinciale Protezione e Ambiente del Trentino APPAT per quanto di competenza;
17. di conferire mandato al Sindaco, alla Giunta ed ai dirigenti competenti affinché pongano in essere le attività e/o gli adempimenti non sostanziali eventualmente richiesti dalla Corte dei Conti nell'ambito dell'attività di cui all'art. 5, c. 3, TUSPP;
18. di prendere atto che la società citata conserva *ex lege* tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione subentrando in tutti i rapporti contrattuali attivi e passivi dell'originario Consorzio – Azienda, ivi compresi i contratti collettivi nazionali e aziendali;

19. di stabilire che l'oggetto sociale è quello indicato nell'allegato statuto;
20. di fissare la durata della società a tutto il 31 dicembre 2050;
21. di determinare il capitale sociale in € 6.637.200,06 corrispondente al patrimonio netto dell'attuale Consorzio – Azienda così come risultante dal bilancio al 30 giugno 2025;
22. di prendere atto che l'attuale quota di capitale sociale del comune Molveno è pari al 5,40%;
23. di stabilire che la società, ai sensi della vigente normativa 175/2016, sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri, così come previsto dai patti parasociali;
24. di prendere atto che, ai sensi dell'art. 17 comma 56 del D.Lgs. 127/1997, tutte le procedure e le assegnazioni necessarie per la trasformazione in società a responsabilità limitata sono esenti da qualsiasi imposta o tassa, nonché che tutte le spese relative al perfezionamento e al periodo transitorio sono a carico della nuova società.
25. di precisare che lo schema della presente deliberazione di Consiglio Comunale, con i relativi allegati, è stato sottoposto a forma di consultazione pubblica dal 18 agosto al 17 settembre 2025, ai sensi dell'art. 5, c. 2, TUSPP, mediante la pubblicazione di apposito avviso sull'Albo pretorio *online* del Comune di Molveno, sulla *home page* del sito *web* istituzionale del Comune di Molveno e di ASIA, nonché mediante l'affissione dello stesso nelle sedi e negli spazi istituzionali del Comune di Molveno, e che, entro il termine del 19 settembre 2025 assegnato all'uopo, non sono pervenute osservazioni.
26. di dare altresì atto che, come sopra indicato, gli allegati alla presente deliberazione sono i seguenti:
 - A. Piano strategico industriale PSI 2026-2038 e Piano Economico Finanziario di Affidamento – Business Plan di ASIA TRENTINO S.r.l.
 - A.1 Asseverazione del Piano Strategico Industriale e del Piano Economico Finanziario di Affidamento.
 - B. Addendum contratto di servizio per cambio denominazione e riferimenti
 - C. Nota trasmessa dalla Provincia Autonoma di Trento al Comune di Lavis
 - D. Parere revisore dei conti
 - E. Relazione sulla valutazione dei servizi offerti dal Consorzio ASIA nella gestione dei rifiuti rispetto al benchmark di mercato, a supporto della motivazione rafforzata per la trasformazione del Consorzio, redatta da Utilitatis Servizi S.r.l.
 - E.1 Relazione illustrativa della motivazione qualificata ai fini della conferma in continuità dell'affidamento in house del servizio pubblico locale di gestione integrata dei rifiuti urbani ad ASIA Trentino Srl, redatta da Utilitatis Servizi S.r.l.
 - F. Statuto della Azienda Servizi Integrati Ambientali Trentino S.r.l., in breve ASIA Trentino S.r.l.

- G. Regolamento per il funzionamento del comitato strategico controllo analogo congiunto
- H. Patti parasociali
- I. Verbale dell'incontro con le associazioni di categoria e OO.SS.

- 27. di autorizzare e demandare agli uffici e organi competenti il compimento di ogni altro adempimento conseguente e/o necessario per dare esecuzione alla presente deliberazione;
- 28. di dare evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - a) ricorso in opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 c. 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2;
 - b) ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104;
 - c) ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;I ricorsi sub lett. b) e c) sono tra loro alternativi.

Richiamata la motivazione espressa nelle premesse dal relatore, con voti espressi in forma palese per alzata di mano,

favorevoli n. 14
contrari n. 0
astenuti n. 0

DELIBERA INOLTRE

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025** / 40

Ufficio Proponente: **Ufficio Segreteria**

Oggetto: **TRASFORMAZIONE DEL CONSORZIO AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE (ASIA), COSTITUITO AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000, IN SOCIETÀ' A RESPONSABILITÀ LIMITATA DENOMINATA AZIENDA SERVIZI INTEGRATI AMBIENTALI TRENTINO SRL, IN BREVE ASIA TRENTINO SRL, SOGGETTA AL CONTROLLO ANALOGO DEL COMUNE DI MOLVENO, CONGIUNTAMENTE AGLI ALTRI ENTI LOCALI SOCI, PER LA PROSECUZIONE, IN CONTINUITA', DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE IN MODALITÀ IN HOUSE PROVIDING**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Segreteria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m. , si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 03/10/2025

Il Responsabile di Settore
Maurizio Vanini

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m., si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 03/10/2025

Responsabile del Servizio Finanziario
Giulia Dellaidotti

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

Il SINDACO
DONINI LORENZO

Il Segretario Comunale
VANINI MAURIZIO

Deliberazione dichiarata per l'urgenza immediatamente eseguibile il 09/10/2025 ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m..

Lì 09/10/2025

Il Segretario Comunale
VANINI MAURIZIO